

COMMISSIONE VI
FINANZE E TESORO

CXI.

SEDUTA DI MARTEDÌ 12 DICEMBRE 1961

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE VALSECCHI

INDICE			PAG.
Comunicazioni del Presidente:			
PRESIDENTE	1505	GRILLI GIOVANNI	1521, 1522, 1523, 1525
Sull'ordine dei lavori:		TRABUCCHI, <i>Ministro delle finanze</i>	1521, 1524 1525
PRESIDENTE	1506	Disegno di legge (<i>Seguito della discussione e approvazione</i>):	
Disegno di legge (<i>Seguito della discussione e approvazione</i>):		Norme integrative sull'attività dell'Istituto centrale per il credito a medio termine. (3385)	1525
Adeguamento dei canoni demaniali e dei sovracanonati dovuti agli Enti locali ai sensi della legge 21 gennaio 1949, n. 8. (<i>Approvato dalla V Commissione permanente del Senato</i>). (3355)	1506	PRESIDENTE	1525, 1526, 1527
PRESIDENTE	1506, 1507, 1510, 1511, 1514 1515, 1516, 1518, 1519	NATALI, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i>	1525
CURTI AURELIO, <i>Relatore</i>	1506, 1510, 1511	MELLO GRAND, <i>Relatore</i>	1527
RAFFAELLI	1506, 1507, 1508, 1510, 1511, 1512 1513, 1514, 1515, 1516, 1517, 1519	Disegno di legge (<i>Discussione e approvazione</i>):	
MICHELI, <i>Sottosegretario di Stato per le finanze</i>	1506	Assunzione a carico dello Stato delle spese per i funerali del Senatore Luigi Einaudi. (<i>Approvato dal Senato</i>). (3441)	1528
ZUGNO	1508, 1510, 1511, 1516	PRESIDENTE	1528
SERVELLO	1508, 1511, 1512, 1519	Votazione segreta:	
TRABUCCHI, <i>Ministro delle finanze</i>	1508, 1512 1513, 1515, 1516, 1517, 1519	PRESIDENTE	1529
RAUCCI	1510, 1511, 1515, 1516, 1517		
NAPOLITANO FRANCESCO	1512		
MARZOTTO	1515, 1519		
Disegno di legge (<i>Discussione e rinvio</i>):			
Trattamento tributario degli Istituti di credito a medio e lungo termine. (2952).	1519		
PRESIDENTE	1519, 1522, 1525		
TOGNI GIULIO BRUNO, <i>Relatore</i>	1519, 1521 1523		

La seduta comincia alle 10,10.

NAPOLITANO FRANCESCO, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

Comunicazione del Presidente.

PRESIDENTE. Comunico che per la seduta odierna il deputato Tripodi è sostituito dal deputato Geffer Wondrich.

Sull'ordine dei lavori.

PRESIDENTE. Debbo far presente alla Commissione che nell'esaminare i provvedimenti che abbiamo all'ordine del giorno ho tenuto presente che questa è l'ultima settimana di lavoro prima delle vacanze natalizie. Ho perciò cercato di contenere la nostra attività nei termini più modesti possibili, scegliendo i provvedimenti che, a mio avviso, dovrebbero essere approvati prima delle vacanze. Ho tenuto anche presente la relazione che corre tra alcuni provvedimenti di entrata e altri di uscita per l'Erario.

Per i primi cinque provvedimenti segnati all'ordine del giorno odierno chiedo alla Commissione di fare uno sforzo comune per riuscire ad approvarli entro la settimana e per questo mi sono permesso di riunire la Commissione stessa anche questa mattina. Continueremo a trovarci mercoledì, giovedì e venerdì anche perché sulle questioni connesse al personale dei Monopoli e sulle pensioni di guerra indirette c'è una tale mole di emendamenti, che, sia pure senza doverli esaminare tutti — perché a un certo punto, risolto uno, vengono a cadere anche altri — l'indagine sarà ad ogni modo abbastanza difficoltosa.

Seguito della discussione del disegno di legge:

Adeguamento dei canoni demaniali e dei sovracanonati dovuti agli Enti locali ai sensi della legge 21 gennaio 1949, n. 8 (Approvato dalla V Commissione permanente del Senato (3355)).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Adeguamento dei canoni demaniali e dei sovracanonati dovuti agli enti locali ai sensi della legge 21 gennaio 1949, n. 8 ».

Il provvedimento è stato già approvato dalla V Commissione permanente del Senato.

I sovracanonati di cui si parla in questo disegno di legge non vanno unicamente agli enti locali, i quali entrano in giuoco soltanto per quanto si riferisce all'articolo 53 del testo unico sulle acque; la maggior parte va invece allo Stato, per cui mi pare che il titolo dovrebbe essere modificato.

CURTI, Relatore. A proposito dell'osservazione fatta dal Presidente, ricordo che la Commissione, sotto la presidenza del Vice Presidente onorevole Matteotti, ha già affrontato il problema. Io ho svolto la mia relazione e i colleghi hanno chiesto di iniziare la discussione solo nella seduta successiva, che sarebbe quella odierna.

PRESIDENTE. Dichiaro, quindi, aperta la discussione generale.

RAFFAELLI. Noi desidereremmo sapere quale sarà, sul maggior gettito prevedibile da questo disegno di legge, il provento per l'Erario e quale quello per gli enti locali. Soprattutto vorremmo sapere quanto si ripromette l'Erario di ottenere dall'aumento previsto nell'articolo 2 del disegno di legge e quali sono le categorie o i soggetti che con l'articolo 2 vedranno moltiplicati per due i canoni già corrisposti per uso di aree di demanio pubblico marittimo.

Questi dati ci servono preliminarmente per la valutazione di tutta la portata del provvedimento in esame, che, come esattamente ha rilevato il Presidente, nel titolo è quanto mai inesatto, perché si tratta in sostanza di aumentare e adeguare i canoni demaniali, modificando solo per inciso i sovracanonati degli Enti locali.

PRESIDENTE. Dei sovracanonati per i comuni si parla per riferimento alla legge base. Ad ogni modo credo che l'onorevole Sottosegretario sia in grado di rispondere alla richiesta dell'onorevole Raffaelli.

MICHELI, Sottosegretario di Stato per le finanze. Le maggiori entrate conseguibili ammontano complessivamente a circa sette miliardi, così suddivisi: per utilizzazione di acque pubbliche circa 3 miliardi e mezzo; per utilizzazione di pertinenze idrauliche, 20 milioni; per utilizzazione di canali derivati, circa 30 milioni; per permessi di ricerche e concessioni minerarie circa 500 milioni; per concessioni di spiagge lacuali, pertinenze di bonifiche, eccetera, circa 100 milioni. Questo per l'articolo 1.

Per l'articolo 2 si prevede complessivamente un maggior gettito di 2 miliardi e 400 milioni. Per l'articolo 4, un aumento di circa 500 milioni. Complessivamente, quindi, si tratta di una maggiore entrata di circa 7 miliardi e mezzo. Non ho però la ripartizione precisa delle entrate per lo Stato e delle entrate per i comuni.

PRESIDENTE. Per quanto riguarda i comuni, si deve tener presente che nel testo unico sulle acque e sugli impianti elettrici l'articolo 53 dice che può essere dato ai comuni rivieraschi dei corsi d'acqua oggetto dello sfruttamento — cioè ai comuni compresi tra il punto di presa delle acque e il punto di restituzione delle acque stesse — un sovracanonone che poteva arrivare fino a lire due per cavallo dinamico nominale.

La misura del sovracanonone nella pratica veniva concordata tra le società ed i comuni

e, in mancanza di un accordo, si faceva ricorso al Ministero delle finanze, il quale con proprio decreto decideva in merito. Il sovracanonone veniva determinato nella misura massima o in una misura intermedia tenendo presente le risultanze di bilancio ed in modo particolare quelle che erano le spese obbligatorie rispetto al gettito.

Quindi la misura non era uniforme per tutti ma veniva stabilita volta per volta.

Devo anche aggiungere che, per le particolari innovazioni introdotte con la legge del 1949, la gran parte dei comuni interessati aveva finito col raggiungere un accordo e, in base ad un riparto che veniva fatto su di un globale, i comuni erano tenuti al pagamento di una certa quota.

Successivamente, la misura del canone, con legge del 1947, venne portata a 40 lire; con legge del 1949, a 60 lire, ed infine, con legge del 1957, raggiunse le 436 lire. Con questo provvedimento il massimale dovrebbe essere elevato a 800 lire, sicché le due lire di massimale, in vigore dal 1938, cioè dall'anno guerra fino al 1948, verrebbero ad essere moltiplicate per 400.

Si resta un po' perplessi quando ci si chiede quale potrà essere il gettito derivante dalla nuova misura del sovracanonone, perché, in sostanza, quello che sarà il gettito effettivo in favore dei comuni dipenderà dalla loro iniziativa o quanto meno dal ricorso che ognuno di essi può rivolgere al Ministro delle finanze, il quale, come dicevo innanzi, stabilirà con proprio decreto la misura massima del sovracanonone.

Tanto dovevo dire per significare che è un po' difficile poter rispondere alla domanda posta a questo riguardo. Infatti, i comuni che sono riusciti a raggiungere un accordo non sono obbligati a comunicare le loro decisioni al Ministero delle finanze, per cui la direzione generale del demanio, che è competente in questa materia, non può avere, per forza di cose, il quadro generale della situazione, risultando nella maggior parte dei casi presso quella direzione generale soltanto delle piccole porzioni di sovracanonone. Voglio dire che presso la direzione generale del demanio risultano soltanto quelle piccole porzioni di sovracanonone per le quali i comuni hanno ritenuto di ricorrere direttamente al Ministero o quelle per le quali i comuni hanno fatto ricorso al Ministero non avendo trovato modo alcuno per avvenire ad un accordo con le società. Tuttavia, per quel che riguarda la maggioranza dei comuni — almeno limitatamente alla zona alpina che io conosco

abbastanza — posso affermare che localmente è stato sempre raggiunto un accordo, sicché nessuna comunicazione è pervenuta al Ministero interessato.

In considerazione del fatto che in questi ultimi tempi è stato raggiunto il canone massimo, possiamo aver modo di pensare, a mio avviso, che la stragrande maggioranza dei comuni sia favorevole alle nuove norme...

RAFFAELLI. Comunque, signor Presidente, resta sempre chiaro che, in materia di sovracanonone, per i comuni si fissa un massimale per la rivalutazione alla quale ella ha accennato, mentre per l'Erario si ha una rivalutazione maggiore.

PRESIDENTE. Onorevole Raffaelli, il problema della rivalutazione è un altro aspetto del problema.

Risalendo alle origini, si può dire che quello del sovracanonone è un discorso che iniziò alla Camera all'incirca nel 1906-7. Trovò una sua prima composizione in una legge del 1916, poi prese corpo nell'articolo 40 della legge del 1919 ed infine si trasfuse nel Testo Unico sulle acque pubbliche del 1953. Ma il concetto dominante era sempre lo stesso, cioè che la sovranità delle acque, come afferma l'articolo relativo del Testo Unico, appartiene allo Stato, il quale ne concede l'uso previo pagamento di un canone. Inizialmente il canone era semplicemente ricognitorio; poi al concetto di canone ricognitorio si sostituì quello di canone inteso come affittanza, come corrispettivo. In seguito, passando dal concetto del diritto e della sovranità dello Stato sulle acque a quello del diritto naturale di coloro che vivono sulle rive del fiume, si creò il sovracanonone la cui entità non fu stabilita in misura fissa in quantoché non si volle riconoscere a quel sovracanonone un principio particolare di pretesa originale del Comune, ma lo si volle riconoscere in una misura che lo Stato concedeva.

Per cui, se un comune si fosse trovato in una situazione di particolare bisogno, avrebbe avuto la possibilità di ottenere il sovracanonone al livello massimo; se invece non si fosse trovato in una situazione economica grave, gli introiti sarebbero avvenuti ad un livello più ridotto. Ad ogni modo, la media di quei sovracanononi concessi in regime di massimale, si aggirava su di 1,70 per cento, una media peraltro che si avvicinava molto al massimale.

Per tutte le questioni ormai note, sorte nel dopoguerra il massimale è diventato in un certo senso una misura ordinaria.

ZUGNO. Nella discussione precedente, mi ero riservato di esaminare ulteriormente taluni aspetti di questo provvedimento che mi avevano lasciato alquanto perplesso. A seguito di un esame più approfondito di questi aspetti ho avuto modo di constatare che quelle perplessità non hanno motivo di essere. Una di queste perplessità si riferiva al problema della utilizzazione delle acque agricole: ma ho potuto constatare che i canoni previsti da questo provvedimento non riguardano, appunto le acque agricole. In secondo luogo, un elemento che mi induce ad approvare questo provvedimento è l'aumento dei sovracanononi a favore dei comuni che, in questo modo, potranno disporre di un aumento notevole delle loro entrate, dato che dalle 436 lire che in base alla legge del 1956, n. 1377 essi riscuotevano, salgono ora a 800 lire per cavallo vapore nominale. Un terzo elemento è rappresentato dalle aumentate entrate a favore delle casse dello Stato.

Per questi motivi, ritiro formalmente le riserve fatte in precedenza, e dichiaro di essere favorevole alla approvazione del provvedimento in esame.

SERVELLO. Desidero esprimere una riserva in ordine al provvedimento considerato nel suo complesso e ad una questione di principio circa i ritocchi galoppanti che da tempo ormai hanno investito tutta l'attività economica del paese.

In modo particolare per quanto riguarda lo articolo 2 mi permetto formulare delle precise riserve, riserve che sono state anche avanzate dalle categorie interessate e specialmente dai concessionari degli stabilimenti balneari.

Le riserve si riferiscono alla genericità della dizione dell'articolo 2 e all'incertezza delle norme applicative in esso contenute, poiché tanto i massimi quanto i minimi non vengono fissati. Ciò darebbe ai comuni la possibilità di applicare i sovracanononi in una forma che potrebbe anche essere, talvolta, arbitraria.

Desidero perciò, a parte queste riserve di ordine generale e particolare, richiamare l'attenzione dell'onorevole Ministro sull'opportunità di fissare quanto meno un massimo entro il quale debba essere applicato il sovracanonone.

TRABUCCHI, *Ministro delle finanze*. Tenga presente, che non si tratta di una imposta.

SERVELLO. In ogni modo, la dizione è troppo generica e secondo me può dar luogo ad una serie di ingiustizie.

RAFFAELLI. Questo disegno di legge è stato profondamente trasformato dal Senato

che, a seguito di una discussione ampia e approfondita, ha ritenuto di modificare il primitivo testo presentato dal Ministro Trabucchi per mettere ordine in questa materia.

Che occorresse riordinare e sistemare questa materia, nessuno lo mette in dubbio ma quello che io mi permetto di mettere in dubbio è che il disegno di legge Trabucchi, sia anche nel testo pervenutoci dal Senato, possa riordinare e tanto meno normalizzare la situazione.

Secondo me, le cose restano come prima. Anzi con questo disegno di legge si rende la materia più confusa di quanto non lo fosse in precedenza.

Tanto che non è difficile scorgere il vero motivo per cui è stato fatto questo disegno di legge: reperire alla rinfusa, e in fretta come sempre, i fondi occorrenti — sette miliardi e mezzo — per alcune spese. E credo che più o meno questo disegno di legge si ricollega a quelli numerosi che noi abbiamo espressamente criticato e per alcuni dei quali abbiamo chiesto invano che fossero respinti, per altri, come quello per il riordinamento delle tasse di bollo e sui documenti di trasporto, ci auguriamo che possano essere respinti, come ha chiesto la Commissione bilancio.

Questo disegno di legge all'articolo 1 tenta una sistemazione della materia relativa ai canoni per l'utilizzazione delle acque che nella mente del Ministro dovevano essere aumentati di cinque volte, mentre il Senato ha ridotto il moltiplicatore a due. Stabilisce poi un sovracanonone a favore dei comuni, fissando un massimale.

Ora la questione non è tanto di aumentare le entrate dello Stato — questo aumento viene per necessità di copertura — quanto di stabilire una migliore sistemazione a favore del rapporto tra demanio ed enti comunali in questa materia. L'osservazione che si fa in tutto il paese è che la richiesta crescente derivante dall'uso delle acque pubbliche crea degli scompensi nell'economia dei bacini, delle zone montane, eccetera; alla quale il legislatore ha cercato di ovviare continuamente migliorando i sovracanononi che, sotto forma di risarcimento parziale, debbono tornare ai comuni. Si sarebbe compreso un provvedimento che, lasciando inalterato o non considerando il problema dei canoni demaniali, avesse risolto il problema della partecipazione dei comuni, delle provincie, delle regioni alla ripartizione di quanto è dovuto alla collettività nazionale per l'uso privato di questi beni. Ma questo non si è fatto, o lo si fa per caso;

poiché aumentando i canoni demaniali si è pensato che fosse ingiusto non aumentare i sovracani dei comuni. Ma il problema non era questo. Il problema era quello relativo alla più larga partecipazione che deve essere riservata alla economia locale — comuni, provincie, regioni — in ordine al sempre maggiore utilizzo delle acque pubbliche per la produzione elettrica.

Con questo disegno di legge, seppure in modo quantitativo, si migliora anche la posizione degli enti locali, ma non si risolve tuttavia il problema del rapporto tra finanza locale e demanio, tra economia locale e produzione, che si ha con l'utilizzazione sistematica delle acque. Quindi rimane insoluto il problema.

Anche da questo punto di vista lo scopo del disegno di legge è frustrato e soltanto si trasferisce in mutati termini uno squilibrio che già esisteva e che esisterà ancora.

L'altro aspetto è contenuto nell'articolo 2. Questo articolo a me sembra formulato nel peggiore dei modi in cui poteva essere formulata una disposizione riguardante questa materia. Basta pensare che i commi 2 e 3 rappresentano due deleghe rilasciate al Ministero, deleghe estremamente pericolose, perché danno ampia libertà di stabilire norme con valore di legge, quindi norme che saranno applicate su una materia molto vasta, che già attualmente avrebbe bisogno di essere riordinata sul serio.

Il comma terzo parla di ville private, alberghi e pensioni stabiliti vicini agli arenili di pertinenza demaniale. Mi pare che il senatore Trabucchi spiegò al Senato che si voleva avere lo strumento per colpire adeguatamente coi canoni una certa attività edificatoria vicino alle spiagge, ai demani pubblici marittimi, che aveva dato occasione a speculazioni o ad ampie zone di evasione. Io potrei anche concordare con questo; ma sorge un'altra questione, perché l'articolo 2 detta norme e misure di canoni per tutta l'attività balneare di tutte le coste italiane. E, se si comprende in questo articolo — come penso che debba essere compreso — il canone da applicarsi con questa misura alle attività turistiche balneari, agli stabilimenti cosiddetti balneari, non esito a dire che questo disegno di legge porta un colpo negativo all'attività turistica balneare di quasi tutte le zone d'Italia, particolarmente delle zone meno sviluppate e più povere.

Può allora un disegno di legge che ha essenzialmente fini di copertura dimenticare la influenza che esso determinerà su un altro

settore non indifferente, che ha dato luogo a una attività economica rilevante, quale è l'attività turistica, che ha implicanze nel turismo o nelle vacanze di massa? Può un disegno di legge che legifera in questo campo limitarsi allo scopo di reperire maggiori fondi e non vedere il problema nel suo complesso? Perché abbiamo un problema di potenziamento, di sviluppo, di aggiornamento delle attività turistiche balneari, di fronte al quale, se sono vere le cose che si dicono sul turismo, sulla moneta pregiata, ecc., l'aspetto fiscale di ricavare dalle concessioni un determinato incremento a favore dell'Erario può essere senz'altro visto in linea subordinata. Invece, a mio parere, qui si guarda unicamente il problema delle fonti di entrata.

Aggiungerò che attualmente si sente veramente l'esigenza di un riordinamento di questa materia.

La fissazione dei canoni per metro quadrato sugli arenili d'Italia è suddivisa in centinaia di disposizioni, di atti amministrativi, di calcoli e di misure. Dove si paga otto lire per metro quadrato, dove se ne pagano cento; dove si paga per la superficie su cui possono insistere certe costruzioni, sia pure precarie, come le cabine, gli *chalets*, eccetera, con criterio quindi limitativo, e dove si paga per tutto l'arenile concesso, quantunque non si tratti di una concessione piena, perché l'arenile non può mai essere precluso; in un anno si applica il canone in un modo, un anno in un altro. Perciò questa è una doccia scozzese che anno per anno cade su certi settori e su certe località balneari; in una spiaggia tirrenica si paga ad esempio, nel 1959, per una limitata superficie, nel 1960 si pretende il pagamento per tutta la superficie, dal limite dell'acqua fino al confine, e si è quintuplicato anche il canone a carico degli esercenti, infliggendo ad essi un colpo abbastanza serio nei confronti di altre località.

Vi sono delle zone in cui tutta l'Italia ha l'esigenza di vedere sviluppata questa attività turistico-balneare, anche dal punto di vista del crescente turismo interno. E invece di considerare questo problema, se ne vede soltanto un altro, quello del reperimento di entrate da un settore che a mio parere può anche sopportare un aumento di oneri, però con una visione meno meccanica di quella stabilita nello articolo 2, per cui si avrebbe soltanto un aumento indiscriminato nelle zone meno fortunate dal punto di vista del turismo e forse una diminuzione nelle zone più ricche, sempre dal punto di vista turistico. E si determinerebbe in ultima analisi un freno, una

remora allo sviluppo dell'attività turistica balneare e il danneggiamento di una categoria di piccoli imprenditori, di piccoli esercenti, che non hanno fatto male a nessuno, per vedersi rovesciare addosso un onere così fortemente maggiorato.

Credo che la giusta posizione sarebbe quella di stralciare l'articolo due da questo disegno di legge. Non perché non vogliamo — anzi lo sollecitiamo — che si addivenga ad una migliore regolamentazione della materia, ma perché il suo contenuto contrasta con la visione generale degli interessi turistici nazionali e con lo sviluppo economico di certe zone del paese che sono ancora molto legate a quello che sarà il loro avvenire turistico. Mi riferisco in particolare ai centri balneari dell'Italia centrale e meridionale.

CURTI AURELIO, *Relatore*. Ho potuto constatare che nel corso della discussione si è posto in particolare l'accento sul contenuto dell'articolo 2 soprattutto da parte dei due colleghi che mi hanno preceduto.

Mi pare che la formulazione dell'articolo 2, che porta una innovazione di fondo in quanto stabilisce che le nuove concessioni di demanio pubblico marittimo devono avere la durata di un anno, dia una sufficiente garanzia in quanto afferma che i canoni relativi sono stabiliti, di volta in volta, con provvedimento del Ministero della marina mercantile di concerto con quello delle finanze. Questa innovazione, ripeto, offre la massima garanzia perché oltre a non lasciare più l'iniziativa in questo settore all'organo periferico, inquadra il sistema, attualmente così frastagliato, in una visione più organica. E che ci sia bisogno proprio di una impostazione organica è evidente perché, onorevoli colleghi, non si può più continuare col sistema della convenzione che viene stabilita di volta in volta. Se si volesse aderire alle argomentazioni dell'onorevole Servello e di alcuni colleghi della sinistra si dovrebbe creare un plateatico. Ma non mi sembra che questo risponderrebbe alla logica corrente.

RAFFAELLI. Ella si riferisce, onorevole Relatore, all'ultimo comma dell'articolo 2 ?

CURTI AURELIO, *Relatore*. Precisamente.

Attualmente le cabine in legno difficilmente vengono smontate per cui il vecchio sistema è da ritenere ormai cosa superata. La competenza su questa materia spettava precedentemente alle capitanerie di porto mentre col nuovo provvedimento passerebbe al Ministero delle finanze, che avrebbe modo così di inquadrare il problema in una visione più organica. Sono dell'avviso di invitare il Go-

verno a svolgere una politica, nel quadro del disposto dell'ultimo comma di questo articolo 2, più aderente alla finalità di un incremento del turismo; ma questo concetto deve essere affermato in altra non certo in questa sede, onorevoli colleghi, essendo lo scopo di questo provvedimento soltanto quello di porre le basi e di stabilire le norme per raggiungere questa finalità.

Vi è poi la questione dei rapporti tra lo Stato ed i comuni. Su questo particolare aspetto ritengo che non ci sia molto da dire in quanto tutte le difficoltà sorte in precedenza, dopo l'approvazione della legge sui bacini imbriferi, possono ormai essere ritenute superate, né tanto meno penso sia il caso di ritoccare quella legge per la parte fiscale. Infatti, la legge precedentemente approvata ha regolamentato in modo soddisfacente questo aspetto del problema.

Per tutti questi motivi non mi resta da aggiungere altro che invitare gli onorevoli colleghi a dare la loro approvazione al provvedimento.

RAFFAELLI. Vorrei rivolgerle, onorevole Relatore, la preghiera di volerci fornire maggiori delucidazioni sul primo comma di questo articolo.

RAUCCI. Mi associo alla richiesta del collega Raffaelli perché, onorevole Relatore, non è vero che la maggioranza delle spiagge italiane abbiano attrezzature stabili. Semmai è il contrario essendo la maggior parte delle attrezzature di carattere precario. Per avere una conferma della mia tesi basterebbe pensare a tutta la zona campana e in particolare ad alcune ormai famose spiagge come quella di Scauri e di Gaeta, dove esiste quasi esclusivamente una attrezzatura precaria. Se si afferma il principio che il canone è stabilito a discrezione del Ministero competente ovviamente si contribuisce a creare una situazione di estremo disagio. Di qui la necessità di insistere perché sia stabilito un massimale.

PRESIDENTE. Il meccanismo previsto in questo provvedimento è identico al vecchio...

RAFFAELLI. ...che, signor Presidente, indubbiamente ha dato luogo a seri inconvenienti !

ZUGNO. Mi permetto di osservare che proprio il secondo comma contribuisce a creare un equilibrio rispetto alle esigenze.

RAFFAELLI. Onorevole Zugno, la graduazione nella pratica si è trasformata in una sperequazione.

ZUGNO. Bisogna però ammettere che prima, onorevole Raffaelli, non era ammesso l'intervento del Ministero delle finanze.

III LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 12 DICEMBRE 1961

RAFFAELLI. Non è esatto: potevano intervenire le Intendenze di finanza, e di fatto intervenivano.

RAUCCI. Onorevole Zugno, quello che non capisco è il motivo per cui non si vuole fissare un massimale e non si vuole far conoscere all'imprenditore quanto egli sarà tenuto a pagare. Pur trattandosi di una concessione a carattere temporaneo, è pur vero che l'imprenditore deve sostenere una spesa notevole di investimento per le attrezzature e che quindi bisogna che conosca in partenza il massimale che può essere applicato.

CURTI AURELIO, *Relatore*. Il difetto del sistema attuale consiste nel fatto che le attrezzature non sono permanenti e che le concessioni sono inquadrare nel regime di quelle annuali. Tutto ciò crea una situazione di incertezza e di difficoltà per chi opera in questo settore, l'inconveniente di dover rinnovare annualmente la concessione, è di conseguenza una sperequazione e un'ingiustizia che vanno senz'altro eliminate.

RAFFAELLI. Ma come può considerarsi permanente la concessione del suolo, onorevole Relatore, quando c'è il vincolo di demolire ogni attrezzatura?

PRESIDENTE. Secondo me, il criterio del massimale è più pericoloso perché porterebbe ad un aumento delle pretese dello Stato e perché potrebbe valere soltanto per pochissime zone.

Occorre rendersi conto peraltro della varietà delle situazioni e della diversa utilizzazione economica del bene fissando una base anche se poi, mano mano che emergono situazioni particolari si passi a graduare ogni singola applicazione in correlazione all'utilizzazione delle aree.

RAFFAELLI. Io credo che se si applicasse la tariffa come previsto dal disegno governativo almeno i tre quarti degli stabilimenti balneari in Italia sarebbero costretti a chiudere i battenti e le spiagge ritornerebbero ad essere deserte.

ZUGNO. Ma si tratta di 40 lire!

RAUCCI. 40 lire è la tariffa minima. In realtà essa potrebbe essere molto di più. Ad ogni modo, di fronte alle considerazioni del nostro Presidente, penso che dovremmo rinviare la discussione per meglio approfondire i vari aspetti del problema e per aver modo di dividere gli arenili demaniali in diverse categorie. Questo noi lo diciamo anche per dimostrare che non siamo animati per nulla dal desiderio di difendere le spiagge di lusso.

RAFFAELLI. Noi abbiamo prospettato l'esigenza di una disciplina tale della materia

che possa adeguarsi alla realtà ma la misura non deve essere fissata, a mio giudizio, dall'Amministrazione finanziaria o marittima perché già in linea di fatto queste due amministrazioni posseggono questa facoltà. Ma mentre a Portofino si paga un canone irrisorio, nella provincia di Pisa — tanto per fare un esempio — si è pagato nel 1960, proporzionalmente, più di quanto non si sia pagato a Portofino. Con questo provvedimento poi la sproporzione sarà ancora maggiore nel senso che se anche a Portofino si pagherà di più si pagherà ancora di più a Marina di Pisa e in ogni caso in misura sperequata.

Perché, dunque, non adottare una norma chiara per tutti fissando per ogni stabilimento un canone rapportato a metri?

Credo che prima di legiferare il legislatore dovrebbe conoscere la situazione attuale di fatto, dalla Calabria a Ventimiglia, da Riccione alla Sardegna.

PRESIDENTE. Si tratterebbe di un vero e proprio catasto. Ora non dico che un catasto di questo genere non si possa fare ma occorrerebbero almeno 5 anni!

RAFFAELLI. Il catasto non c'entra. Attualmente esistono centinaia di tariffe di applicazione note al Ministero. Il Ministero le raggruppa e ce le comunica ponendoci in grado di valutare la situazione attuale, senza essere costretti a perdere molto tempo.

SERVELLO. L'onorevole Ministro sa certamente che inizialmente i canoni non avevano il carattere di una vera e propria tassazione ma erano considerati come una specie di ricognizione a carattere demaniale, ma non una vera e propria tassa.

Oggi che questo disegno di legge assume la sostanza di una imposizione tributaria mi pare che secondo le norme generali in materia tributaria il Legislatore non possa applicare il principio di tassazione senza fissare dei limiti precisi tra minimo e massimo, stabilendo eventualmente le opportune zone di differenziazione.

Occorre anche tener presente che i concessionari hanno un certo diritto di sapere in partenza a cosa vanno incontro. Il Legislatore non può delegare all'amministrazione finanziaria l'applicazione del tributo senza alcuni limiti e senza rinunciare alla caratteristica essenziale del nostro mandato. Quando si deve approvare una legge di carattere fiscale occorre stabilire i modi, i termini e i limiti; altrimenti facciamo una legge delega che sarà applicata con provvedimenti amministrativi. E mi dispiace che l'onorevole Relatore abbia ritenuto irrilevante il secondo com-

ma dell'articolo 2 laddove si affida alla valutazione puramente e semplicemente discrezionale del Ministero il criterio dell'utilizzazione economica dei singoli casi.

NAPOLITANO FRANCESCO. Il limite c'è ed è costituito dall'utilità economica del bene.

Il limite c'è: è nell'utilità economica.

SERVELLO. Ci deve essere una ricognizione, che stabilisca i massimi e i minimi, e si deve dare anche ai concessionari la possibilità di contestazione.

NAPOLITANO FRANCESCO. Una volta stabiliti i limiti, questi dovrebbero essere cambiati non dico ogni anno, ma almeno ogni due o tre anni, perché l'utilità economica di una spiaggia può variare da un anno all'altro in relazione agli sviluppi della zona.

RAFFAELLI. Noi possiamo autorizzare le intendenze di finanza a stabilire anno per anno i minimi e i massimi.

TRABUCCHI, *Ministro delle finanze*. Qui non si tratta di materia tributaria. I beni del demanio marittimo hanno un certo regime che deriva dal codice della navigazione. Il codice della navigazione stabilisce quali sono i beni demaniali e si sa che c'è una complessa discussione, perché mentre è logico che cosa significa « lido » del mare, diventa discutibile la definizione di che cosa è arenile; mentre per i beni patrimoniali si può arrivare al concetto di affitto, per i beni demaniali il codice della marina mercantile stabilisce che possono essere fatte delle concessioni con canoni. Quindi risale almeno al 1924 il fatto che la concessione sia collegata con un canone. Del resto fa parte delle nozioni normali che noi abbiamo in materia di diritto amministrativo e di uso dei beni demaniali, che le concessioni, in uso, di beni demaniali, pur restando ferma la demanialità, ammettono un uso privato, il quale può essere anche esclusivo — in questo caso quello delle spiagge — ma può essere anche non esclusivo. In un dato momento si ha l'utilizzazione economica di un bene che per sua natura è pubblico, ma quando l'utilizzazione è demandata soltanto ad alcuni privati, è logico che lo Stato ne tragga un vantaggio.

Si tratta, allora, di determinare il compenso. La determinazione del compenso è demandata per regola generale alla pubblica amministrazione, non soltanto quando si tratta di beni demaniali tipo spiaggia, ma anche quando si tratta di utilizzazioni, per esempio, di acque pubbliche e miniere. E la pubblica amministrazione deve cercare di far sì che il canone corrisponda alla utilizzazione che ne viene ricavata.

Quando l'amministrazione ha preso in esame il problema dei canoni demaniali, si era proposta di apportare degli aumenti veramente sensibili. Si era infatti proposta addirittura la quintuplicazione. Successivamente, attraverso la discussione al Senato, il disegno di legge ha avuto una notevole limitazione, che ha portato l'aumento soltanto a due volte, con esclusione assoluta dei canoni agricoli, anche se in materia di canoni agricoli la discussione potrebbe essere notevole. Perché, anche se il Ministro ha accettato quello che diceva il Senato, appariva pacifico anche dalla discussione che gli utenti di acque che provengono da canali demaniali hanno certamente un maggior favore rispetto agli utenti di altri canali. E non sarebbe in teoria giusto che l'acqua costi di più quando viene esportata attraverso opere di bonifica di quando viene esportata dai canali demaniali; tanto più che questo riguarda soltanto una o due regioni.

Comunque, rinunciando a questi concetti di giustizia pura, che molte volte debbono essere commisurati o rallentati da situazioni concrete o, qualche volta, da situazioni invecchiate, il Ministero ha accettato il raddoppio del canone e la eliminazione dell'aumento dei canoni per l'agricoltura.

Dico subito che, parlandosi del raddoppio dei canoni, viene raddoppiato anche il canone per le utenze idroelettriche, canone che comporta un sovracanone a favore degli enti locali. Era possibile pensare all'aumento soltanto della parte demaniale, perché il disegno di legge riguarda soltanto la parte demaniale; ma poiché i comuni e le province, particolarmente le province, sono in condizioni di difficoltà e in questo caso si tratta prevalentemente di comuni montani, si è ritenuto giusto di aumentare anche i sovracanoni a favore dei comuni e delle province; però con un limite, perché non si creasse un peso soprattutto per le nuove utilizzazioni elettriche, che si sarebbe necessariamente riversato sul prezzo e quindi sui consumatori. Ecco perché si è messo quel limite di 800, che del resto è molto vicino al doppio, perché il doppio del massimo sarebbe stato 872. Il limite di 800 è stato ritenuto sufficiente, tenendo conto appunto del fatto che non si poteva gravare eccessivamente neppure sulle nuove industrie idroelettriche e che era in revisione tutto il regolamento nuovo dei prezzi dell'energia elettrica.

Vengo all'articolo 2. Un secondo problema che si presentava attraverso una forma palese di sfruttamento dei beni demaniali, era quello dato da chi chiedeva alla marina mercantile

delle concessioni annue o anche delle concessioni pluriennali, che erano sostanzialmente incompatibili col concetto stesso dell'annuità. Abbiamo infatti visto nascere sulle spiagge non solo degli stabilimenti balneari, ma qualche volta anche degli alberghi o delle ville semplicemente appoggiati da una concessione che sembrava annuale, ma che poi annualmente veniva ripetuta. Ecco allora la necessità di portare un minimo di disciplina in argomento. E si è detto che non soltanto quando la concessione è pluriennale, ma anche quando viene utilizzata per costruzioni evidentemente stabili, deve intervenire il Ministro delle finanze. Il disegno di legge diceva appunto « Ministro delle finanze », ma la dizione è stata sostituita con « Ministero delle finanze », perché l'operazione possa essere anche decentrata, così come avviene per la marina mercantile. È stata una modifica apportata dal Senato, in modo da comprendere anche gli organi periferici.

Questo, per quanto riguarda l'ultimo comma dell'articolo 2.

Esistono poi utilizzazioni veramente naturali; sono le più varie che possono andare dal semplice capanno, che permette di utilizzare un settore della spiaggia a titolo privato, fino a comprendere quelle iniziative che, come tutti sanno, permettono al gestore di conseguire utili per decine di milioni all'anno. Mi riferisco in particolare ai campeggi, meno diffusi nelle zone dei laghi, data la ristrettezza del terreno, ma più consistenti nelle zone di mare. Sono questi tipi di utilizzazione che spesso permettono di conseguire utili veramente eccezionali.

È stato il Senato, avendo aumentato il canone minimo per metri quadrati secondo le vecchie norme di legge, a voler introdurre la disposizione di cui al secondo comma dell'articolo 2, in base alla quale l'amministrazione è tenuta ad un graduale aumento sulla base delle utilizzazioni economiche che i concessionari traggono; è stato lo stesso Senato a volere che l'amministrazione, che sarebbe libera perché si tratta in questo caso di amministrazione e non di applicazione dei tributi, avesse un limite determinato non dall'arbitrio dell'amministrazione, ma dal vantaggio economico che ne traggono gli utilizzatori; è stato il Senato, infine, a volere l'intervento del Ministero delle finanze anche quando si tratti di utilizzare arenili per la costruzione di ville private, di alberghi o pensioni. Visto che siamo in argomento vorrei rispondere all'onorevole Raffaelli che è stata proprio la sua parte politica a chiedere una modificazione in tal

senso ed a stabilire che il canone debba essere fissato d'accordo con il Ministro delle finanze anche quando si tratti di concessioni per la costruzione di ville, alberghi o pensioni. E ciò proprio in relazione alla esperienza di alcuni casi.

RAFFAELLI. Onorevole Ministro, niente da obiettare da parte nostra perché su questo comma, se non erro, siamo tutti d'accordo.

TRABUCCHI, *Ministro delle finanze*. Il secondo comma ha limitato e non esteso il potere dell'amministrazione rispetto alla situazione precedente che lo limitava semplicemente al minimo. Oggi è stabilito il minimo ed è stato stabilito anche il criterio in base al quale l'amministrazione deve graduare i canoni; quindi non c'è una situazione per la quale si debba poter chiedere un minimo e un massimo. Infatti, ripeto, è stabilito un minimo ed inoltre un criterio di applicazione.

Devo aggiungere che, rivendicato il concetto che qui si tratta di amministrazione e non di tributi, la possibilità di fissare un massimo è cosa assolutamente assurda. Anche perché il massimo dovrebbe eguagliarsi al massimo raggiungibile in una delle spiagge più piccole della marina ligure, sicché dovremmo arrivare a dei massimi assolutamente eccezionali. Infatti, dovendoci fare entrare una punta massima, il massimo verrebbe ad essere determinato da quella punta e per tutto il resto, un arbitrio dell'amministrazione rimarrebbe completamente libero.

Invece, il criterio della fissazione dei canoni in relazione agli utili che se ne ricavano sarebbe a mio avviso, per tutti il migliore; sarebbe un criterio che l'amministrazione accetterebbe come limitazione al suo potere normativo, anche se non ce ne sarebbe bisogno perché fa parte della buona amministrazione fissare il canone a seconda delle utilizzazioni e delle caratteristiche dei beni usati e dei prezzi di mercato.

Per queste considerazioni ritengo che il disegno di legge dal punto di vista giuridico possa stare bene in piedi.

Vorrei ora rispondere a coloro che mi dicono che questi canoni rovineranno le aziende del settore. Ritengo che nessuna amministrazione si sia rovinata per questo perché, se una spiaggia resta libera, il demanio non ha alcun motivo per far pagare la concessione. La concessione si fa pagare soltanto quando qualcuno vuole usare per sé e per i propri clienti un tratto di spiaggia. Naturalmente ciò avviene nel caso di capanni e di tende che ciascuno vuole riservare per sé e per i propri clienti. Tolta questa utilizzazione esclu-

siva, l'utilizzazione pubblica dei beni demaniali resta, perché resta il concetto che, se non è concesso, il bene demaniale è destinato all'uso pubblico, cioè è destinato all'uso di tutta la collettività dei cittadini. Soltanto quando si vuole limitare l'uso degli altri per affermare l'uso proprio o l'uso a favore di persone con cui si hanno vincoli contrattuali si può parlare di limitazione.

Tutti questi motivi sono sufficienti, a mio avviso, per fugare ogni preoccupazione. D'altra parte penso che l'amministrazione non potrebbe accettare il canone massimo, non solo per la sua pratica inutilità, in quanto dovremmo stabilire un canone di 10 mila o 100 mila lire in relazione a quella ipotesi specifica di Maratea o di Alassio e poi lasciare libero tutto il resto, ma anche perché sarebbe veramente una lesione del principio che l'amministrazione deve poter esercitare la propria facoltà secondo un piano di libertà e con criteri determinanti, dei quali deve rispondere solo al Parlamento. E se così non fosse, onorevoli colleghi, si rischierebbe di trasformare il Parlamento in un organo di amministrazione. Il che, evidentemente, non è e non può essere.

Mi riservo di entrare nel merito degli altri articoli ove se ne ravvisasse la necessità.

PRESIDENTE. Poiché nessun altro chiede di parlare dichiaro chiusa la discussione generale. Passiamo all'esame degli articoli.

Do lettura dell'articolo 1:

«L'ammontare dei canoni, dei proventi demaniali e dei sovracanonici, quale risulta dai commi primo e terzo dell'articolo 1 della legge 21 gennaio 1949, n. 8, è duplicato.

Per le sole utilizzazioni agricole il canone rimane quello statuito dall'articolo 1 della legge 21 gennaio 1949, n. 8.

I sovracanonici previsti all'articolo 53 del testo unico 11 dicembre 1933, n. 1775, modificato dall'articolo 2 della legge 18 ottobre 1942, n. 1426, e successivamente dalla legge 4 dicembre 1956, n. 1377, non possono comunque superare la somma di lire 800 per Kw nominale concesso.

Gli aumenti stabiliti al primo comma del presente articolo non si applicano ai sovracanonici corrisposti a norma della legge 27 dicembre 1953, n. 959.

È in facoltà dell'Amministrazione aumentare l'importo dei canoni e dei proventi demaniali di cui al secondo comma dell'articolo 1 della citata legge 21 gennaio 1949, n. 8, sino al doppio del limite consentito in base a tale comma.

Restano fermi i canoni ed i proventi demaniali che siano dovuti in misura superiore a quella risultante in base agli aumenti stabiliti con il presente articolo».

Non essendovi emendamenti lo pongo in votazione.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 2:

« Per le nuove concessioni di demanio pubblico marittimo e per le rinnovazioni, il canone di cui al primo comma dell'articolo 2 del regio decreto-legge 25 febbraio 1924, n. 456, convertito nella legge 22 dicembre 1927, n. 2535, ed il limite minimo normale del canone di cui al secondo comma dell'articolo 2 della legge 21 gennaio 1949, n. 8, sono stabiliti rispettivamente in lire 40 e in lire 80 per metro quadrato e per anno.

L'amministrazione è tenuta a graduare gli aumenti dei canoni minimi sulla base dell'utilità economica che i concessionari traggono dalla concessione.

I canoni relativi alle concessioni di suoli di demanio pubblico marittimo destinati o comunque utilizzati per costruzioni di durata superiore ad un anno e quelli per la utilizzazione di spiagge e di arenili concessi a ville private, alberghi o pensioni sono stabiliti, di volta in volta, con provvedimento del Ministero della marina mercantile di concerto con il Ministero delle finanze ».

All'articolo 2 è stato presentato un emendamento da parte dell'onorevole Raffaelli con il quale si chiede la soppressione del primo e del secondo comma.

RAFFAELLI. Illustrerò brevemente il mio emendamento. A mio avviso non si ha ancora la percezione e la nozione quantitativa del problema e perciò citerò alcuni dati che mi sembrano abbastanza eloquenti. La media della superficie di un arenile in una zona ad attività balneare non intensa è questa: 50 metri di lunghezza e 200 di larghezza, la cui area, se non erro, è di 10 mila metri quadrati.

Vi possono essere concessioni di 30.000 metri quadrati come massimo, di 10.000 metri quadrati come minimo. Stando così le cose non occorre fare calcoli complicati per stabilire che anche una concessione di 10.000 metri verrebbe a pagare un canone annuo minimo di 4 milioni, in luogo di alcune centinaia di migliaia di lire. Come è possibile, onorevoli colleghi, pretendere un aumento dell'imposizione così esagerato quando è noto che le

quote pagate nel 1960 hanno messo in agitazione tutto il settore balneare di intere provincie provocando altresì numerosi ricorsi al Ministero delle finanze e a quello della marina mercantile?

In parole povere tutto ciò significa che i titolari di stabilimenti balneari non saranno più in grado di sopportare gli oneri della nuova misura del canone e quindi o tenteranno di riversare le maggiori quote, magari decuplicandole, sui bagnanti, oppure saranno costretti a chiudere i battenti. Nell'uno e nell'altro caso si avrà la conseguenza di allontanare molti cittadini che affluiscono sulle spiagge balneari, specialmente operai e lavoratori in genere e si creerà di nuovo « il mare proibito ».

Per tutti questi motivi, proponiamo di sopprimere il primo e il secondo comma dell'articolo 2 e di risolvere in maniera più equa e più aderente alla realtà il problema relativo all'imposizione di questi sovracannoni, sulla base di una migliore conoscenza di tutti quei dati che abbiamo chiesto e che attualmente non ci sono noti.

MARZOTTO. Finora abbiamo assistito ad una specie di contabilità. Così sappiamo, in base agli esempi ipotizzati dall'onorevole Raffaelli, che si ha una certa incidenza su di un dato fronte per una data profondità. Normalmente in una superficie di questo genere si possono collocare molte cabine. Calcolando una media di 100 giorni all'anno si ottiene un numero di posti-cabina che è molto rilevante. Posto che vi siano 400 cabine...

RAFFAELLI. Lei basa il suo computo su 400 cabine quando è noto che al massimo possono esserci 30 o 40 cabine, poiché i nove decimi dell'area occupata debbono rimanere liberi.

MARZOTTO. Onorevole Raffaelli, Ostia non è tanto lontana e quindi un controllo non dovrebbe essere difficile!

RAFFAELLI. Appunto. Nel Lido di Ostia possono esserci da 30 a 40 cabine e del resto questo risulta anche da un ricorso che è stato presentato al Ministero delle finanze nel quale è dimostrata la impossibilità da parte dei gestori di pagare le contribuzioni anche al livello attuale.

MARZOTTO. Francamente non vedo l'utilità di proseguire la discussione su questo tono, quasi che l'aritmetica fosse cosa opinabile. O vogliamo costringere l'onorevole Trabucchi, quantunque fuori stagione, a prendere un bagno ad Ostia?

Visto però che siamo in argomento ne approfitto per ricordare (e spero che anche qui

non si tratta di cosa opinabile) che esistono speciali concessioni, certi privilegi, specie nella zona di Roma, a gruppi particolari: forze armate, dipendenti di questo o quel ministero, ecc., che usufruiscono dell'arenile demaniale a condizioni di particolare favore. Ora, mentre sono favorevole in senso assoluto ed incondizionato alle facilitazioni da dare a tutti i cittadini e in questo caso specifico a tutti i bagnanti, sono nettamente contrario alle concessioni particolari che rappresentano forse il vero e proprio privilegio.

TRABUCCHI, *Ministro delle finanze*. L'articolo 30 del codice della navigazione dice che l'amministrazione della marina mercantile regola l'uso del demanio marittimo e che il capo del compartimento marittimo può concedere l'occupazione di esso.

E noi notiamo che per i canoni deve esserci il concerto col Ministero delle finanze; ma soltanto per i canoni. Invece la concessione è di esclusiva competenza del Ministero della marina mercantile. Se l'utilizzazione è annua, anche il canone, sia pure col minimo, è determinato soltanto dalla marina mercantile. Se non c'è costruzione stabile, la concessione è annua. Quindi sfugge alla competenza del Ministero delle finanze.

MARZOTTO. Io sarei d'avviso di mettere un emendamento in questa legge, altrimenti una grossa parte dei concessionari sfugge.

PRESIDENTE. Metto in votazione l'emendamento soppressivo del primo e secondo comma, proposto dall'onorevole Raffaelli.

(Non è approvato).

RAFFAELLI. Prima di procedere alla definitiva votazione dell'articolo 2, vorrei chiedere all'onorevole Ministro di fornirci un campione — sia pure limitato soltanto alle spiagge di Fiumicino o di Ostia o a qualche altra spiaggia — dell'attuale situazione dei canoni dovuti al demanio e quella che deriverebbe applicando il disposto dell'articolo 2. Altrimenti molti di noi non possono rendersi conto di quale sia l'incidenza del provvedimento che voteremo.

PRESIDENTE. Non mi sembra opportuno presentare una richiesta di sospensiva mentre è in corso la votazione di un articolo.

RAUCCI. Noi abbiamo deciso la sospensiva in altri casi, quando abbiamo ritenuto necessario approfondire una questione. Se si assume un atteggiamento di questo genere, ci si costringe ad usare del nostro diritto di portare in Aula il disegno di legge.

TRABUCCHI, *Ministro delle finanze*. Faccio rilevare che difficilmente potremmo avere

i dati che l'onorevole Raffaelli chiede, se non in forma globale; perché le concessioni sono fatte dalle capitanerie di porto. Bisognerebbe quindi chiedere i dati alle capitanerie di porto, non già alla Marina mercantile o al Ministero delle finanze. Il Ministero delle finanze può dire che globalmente tra le spiagge marittime e quelle lacuali il gettito è di 600 milioni l'anno per le concessioni di cui all'articolo 2. Di più non può dire, perché le singole concessioni non sono fatte dal Ministero delle finanze. E non sono fatte neppure dagli uffici centrali della marina mercantile, ma dalle capitanerie di porto.

RAFFAELLI. Debbo giustificare la richiesta di sospensione fatta in un momento non del tutto regolamentare, ma questo deriva dal fatto che il Ministro non ha potuto rispondere a una obiezione abbastanza precisa che ho cercato di fare, in base alla quale dal canone di 100 o 200 mila lire che si paga attualmente per una spiaggia di cui ho avuto occasione di conoscere le cifre, si passerebbe al canone di due milioni o due milioni e mezzo, cifre secondo me proibitive. Io credo che il Ministro delle finanze in poche ore potrebbe avere da una capitaneria di porto vicina o lontana l'elencazione dei soggetti che hanno pagato il canone l'anno scorso, e delle superfici concesse. Nelle capitanerie di porto ci sono gli specchi pronti con nome e cognome dei concessionari, con i nomi degli esercizi, con la superficie e con canoni. Allora si potrebbe rilevare quale è il minimo del canone finora pagato e se l'incidenza dell'aumento fosse veramente quella che ho detto, forse la Commissione non rimarrebbe dello stesso parere; e forse neppure il Ministro delle finanze.

ZUGNO. Non ritengo che il Ministro abbia la possibilità di risolvere questo problema e neppure noi in base a un caso particolare potremmo giudicare la portata generale di questa disposizione. Però credo che la valutazione di merito l'abbia potuta fare il sindacato nazionale dei concessionari di stabilimenti balneari, di cui abbiamo trovato questa mattina una precisazione in merito a questo provvedimento. In questo foglietto non si fa che chiedere quello che ha chiesto l'onorevole Servello, cioè la fissazione di un limite massimo. La federazione stessa che rappresenta tutti gli stabilimenti balneari precisa: « Conscia delle necessità dell'Erario, non intende opporsi a un aumento dei canoni ».

E chiede successivamente che si stabilisca un limite minimo di canone per metro quadrato e che si fissi altresì un inderogabile limite massimo, abolendo la generica dizio-

ne del secondo comma dell'articolo 2 del disegno di legge.

In sostanza non si vogliono colpire gli stabilimenti che hanno una portata popolare, ma quelli che hanno uno sfruttamento intensivo e la possibilità quindi di avere dei redditi, che giustamente devono essere accertati dallo Stato e tassati.

Perciò ritengo che la valutazione di merito, debba riferirsi piuttosto al documento ufficiale emanato dal sindacato nazionale esercenti stabilimenti balneari.

RAUCCI. Penso che noi dobbiamo tener conto evidentemente delle considerazioni che fa il sindacato nazionale su questo problema, ma non possiamo prescindere dalla reale esperienza. La nostra preoccupazione, onorevoli colleghi, è difendere il diritto della gente e recarsi sulla spiaggia, e non certo quella di difendere i concessionari. Su una concessione di 50 metri per 200 potrebbero trovar posto all'incirca 50 cabine ed in base al provvedimento che stiamo per variare, detta concessione sarebbe assoggettata ad un canone che supera i 2 milioni di lire. Ma il peggio è che il canone può essere ulteriormente maggiorato.

Ora sono certo che ciascuno di voi si renderà conto che di fronte ad un fatto di questo genere non si può far luogo a una accettazione, per così dire, semplicistica, perché un canone di questo tipo porterebbe certamente ad una maggiorazione notevolissima dei prezzi.

Queste sono le nostre considerazioni e noi vorremmo sapere se sono giuste o meno. Aggiungerò che i dati testé fornitici dal Ministro in relazione al gettito attuale non mi pare tengano conto del fatto che in certe province c'è una tendenza a colpire col canone tutta la superficie concessa e non soltanto quella occupata dalle cabine, per cui in pratica, se questa tendenza dovesse radicarsi, avremmo un aumento notevole del gettito attuale.

PRESIDENTE. Forse si potrebbe trovare una soluzione di compromesso nel senso di diminuire il limite minimo normale del canone da 80 e 40 lire rispettivamente a 50 e 30 lire.

Onorevole Ministro, ella dovrebbe ora dare un giudizio sul secondo emendamento presentato a questo articolo dall'onorevole Raffaelli e precisamente su quello che si riferisce alle zone asservite.

TRABUCCHI, *Ministro delle finanze*. Non, posso accettare questo emendamento perché alla sua sostanza si è opposto in modo particolare l'altro ramo del Parlamento, ma so-

III LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 12 DICEMBRE 1961

prattutto perché esso mira a creare delle zone di privilegio non ammissibili.

RAUCCI. Onorevole Ministro, tutta l'area è asservita. La concessione di un arenile, sul quale si costruiscono le cabine, comprende ovviamente anche tutta quella parte di arenile che arriva fino al mare, dove ogni cittadino ha il diritto di passare.

TRABUCCHI, *Ministro delle finanze*. Evidentemente, onorevole Raucci, la parte cui ella fa riferimento non è concessa.

RAUCCI. È anche concessa.

TRABUCCHI, *Ministro delle finanze*. La concessione c'è quando si esclude l'uso di altri, altrimenti non può parlarsi di concessione.

RAFFAELLI. Attualmente, onorevole Ministro, questa è l'applicazione della legge. Il limite laterale della concessione viene coperto dalla tariffa che si intende applicare da parte vostra.

TRABUCCHI, *Ministro delle finanze*. Ripeto che non posso accogliere questo concetto perché la concessione esclude l'uso degli altri. Posso accettare un ordine del giorno in proposito ma non che si inserisca nel provvedimento una norma del genere.

RAFFAELLI. Onorevole Ministro, è vero però che la tariffa è stata applicata sopra il perimetro.

TRABUCCHI, *Ministro delle finanze*. Come è possibile, se il perimetro è chiuso!

RAFFAELLI. Se il perimetro si intendesse chiuso, onorevole Ministro, si dovrebbe escludere l'accesso, della popolazione dal lato del mare. Il che non mi sembra esatto.

TRABUCCHI, *Ministro delle finanze*. Esistono dei recinti, onorevole Raffaelli!

RAFFAELLI. Onorevole Ministro, le concessioni devono avere sempre un lato non recintato!

TRABUCCHI, *Ministro delle finanze*. Ripeto che si tratta di concessioni completamente recintate. Sono disposto ad accettare soltanto un ordine del giorno con il quale si inviti alla non applicazione della legge qualora si tratti di un tratto di spiaggia non sottoposto all'uso pubblico.

RAFFAELLI. Ma come si fa a sottrarla all'uso pubblico, se l'uso pubblico è un elemento della concessione? La concessione è precaria e sottostà a determinati limiti, come ad esempio l'impossibilità di recintarla dal lato del mare.

Con il nuovo canone si passa da alcune centinaia di migliaia di lire ai 2-3 milioni. Se vi sentite di approvare questa legge e con

ciò portare un colpo irreparabile all'attività turistica e balneare, in generale, e in particolare a quella minore delle zone più povere, fatelo pure. Noi cercheremo di impedirvelo.

Avevo chiesto per maggiore tranquillità di ognuno che il Ministro delle finanze, il quale ha i mezzi a disposizione, ci facesse conoscere nel giro di un giorno o due la situazione attualmente esistente in questo settore. E se io mi oppongo al provvedimento, che secondo taluni sarebbe gradito alla categoria degli esercenti, è perché desidero fare una scelta politico-economica, in ordine alle esigenze del turismo e delle attività connesse.

L'onorevole Zugno rileggendo più attentamente la lettera del sindacato nazionale esercenti stabilimenti balneari, si accorgerà che in sostanza gli esercenti non gradiscono una legge di questo tipo; sono contrari.

Comunque, prescindendo da queste considerazioni, la mia è una scelta politico-economica e perciò non mi sento di votare un provvedimento con il quale in sostanza si arreca un aggravio ad un'attività che, oltre a favorire lo sviluppo del turismo estero, sviluppa quello interno, che non dovrebbe nemmeno chiamarsi tale perché dovrebbe essere sempre mai configurato nella esigenza di favorire l'accesso al mare di tutte le categorie sociali.

Questo è il punto, onorevoli colleghi, sul quale mi permetto di insistere.

E voglio aggiungere un'altra cosa, onorevole Ministro. Quando ella ha emanato il decreto relativo all'aumento del canone per il porto d'arme dei cacciatori ha affermato che il decreto non andava incontro ad alcuna difficoltà, mentre poi si è trovato di fronte all'opposizione non solo della categoria dei cacciatori, ma di una larga parte dell'opinione pubblica e del Parlamento. Ella ora afferma che è disposto a riconsiderare in parte...

TRABUCCHI, *Ministro delle finanze*. Si tratta soltanto di due voci, onorevole Raffaelli. La categoria non c'entra.

RAFFAELLI. Noi vogliamo evitarle, onorevole Ministro, di riconsiderare questo provvedimento perché, pochi giorni dopo la sua pubblicazione e la sua entrata in vigore, insorgerebbero certamente non solo la categoria degli esercenti ma anche gli amministratori locali, comunali e provinciali, gli enti provinciali del turismo ed in fondo tutti i cittadini, i quali si vedrebbero lesi nella loro esigenza e nel loro diritto di accesso al mare.

TRABUCCHI, *Ministro delle finanze*. Poiché qui ora si discute di limite minimo, non avrei difficoltà ad abbassarlo; purché però lo si faccia subito in modo che abbia il tempo

III LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 12 DICEMBRE 1961

di fare approvare tale modifica anche dall'altro ramo del Parlamento.

Ma, in verità, il turismo, il pubblico, i pubblici esercizi non hanno niente a che fare con tutto ciò, perché si tratta, caso mai, dell'inverso; si tratta di limitare l'uso pubblico di un bene a favore di privati. Ad ogni modo, ripeto, poiché si tratta di un limite minimo non ho nessuna difficoltà ad abbassarlo, se la Commissione lo vuole.

PRESIDENTE. Dopo questi chiarimenti del Ministro pongo in votazione l'emendamento da me presentato al primo comma dell'articolo nel senso di sostituire le parole: « in lire 40 e in lire 80 », con le altre: « in lire 30 e in lire 50 ».

(È approvato).

Pongo in votazione il primo comma dell'articolo 2 con la modificazione testé approvata.

(È approvato).

Pongo ora in votazione l'emendamento aggiuntivo Raffaelli e Raucci al primo comma, nei confronti del quale il Relatore e il Governo si sono dichiarati contrari:

« La misura fissata nel presente articolo non si applica alla superficie di area asservita ».

(Non è approvato).

Pongo in votazione il secondo comma del disegno di legge governativo.

(È approvato).

Pongo in votazione il terzo comma del disegno di legge governativo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 2 nel suo complesso:

« Per le nuove concessioni di demanio pubblico marittimo e per le rinnovazioni, il canone di cui al primo comma dell'articolo 2 del regio decreto-legge 25 febbraio 1924, n. 456, convertito nella legge 22 dicembre 1927, numero 2535, ed il limite minimo normale del canone di cui al secondo comma dell'articolo stesso, già aumentati ai sensi dell'articolo 2 della legge 21 gennaio 1949, n. 8, sono stabiliti rispettivamente in lire 30 e in lire 50 per metro quadrato e per anno.

L'amministrazione è tenuta a graduare gli aumenti dei canoni minimi sulla base dell'utilità economica che i concessionari traggono dalla concessione.

I canoni relativi alle concessioni di suoli di demanio pubblico marittimo destinati o comunque utilizzati per costruzioni di durata superiore ad un anno e quelli per la utilizzazione di spiagge e di arenili concessi a ville private, alberghi o pensioni sono stabiliti, di volta in volta, con provvedimento del Ministero della marina mercantile di concerto con il Ministero delle finanze».

(È approvato).

Do lettura dei rimanenti articoli che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò successivamente in votazione:

ART. 3.

Il contributo del quarantesimo del canone di cui all'articolo 7, comma secondo, del testo unico delle leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, non può essere inferiore a lire 10.000.

(È approvato).

ART. 4.

Tutti i canoni per concessioni demaniali non disciplinati da apposite disposizioni legislative, compresi i canoni dovuti a puro titolo ricognitorio, non possono essere inferiori a lire 5.000 per anno.

Sono stabiliti in annue lire 2.500 i canoni dovuti per semplici attraversamenti aerei con elettrodotti — senza infissione di pali o di mensole e senza posa di cavi — di zone militarmente importanti, di fiumi, di torrenti, di canali, di miniere e foreste demaniali, di zone demaniali marittime e lacuali, di strade pubbliche, di ferrovie, di beni di demanio pubblico e di opere di pubblico interesse.

La misura del canone di cui al precedente comma è ridotta a un quindicesimo allorchè si riferisca ad elettrodotti destinati a trasportare energia di tensione non superiore ai 400 volt, è aumentata del 30 per cento per linee con tensione superiore ai 30 mila volt e inferiore ai 150.000 volt, è raddoppiata per le linee con tensione superiore ai 150.000 volt ed inferiore ai 250.000 volt ed è triplicata per le linee con tensione superiore ai 250 mila volt.

(È approvato).

ART. 5.

Per le variazioni assentite alle concessioni in atto per derivazioni di acque pubbliche, i titolari sono tenuti ad integrare le cauzioni

già versate, in modo da raggiungere, ai sensi dell'articolo 11 del testo unico delle leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, almeno la metà di un'annata del canone complessivamente dovuto alla data di emissione del nuovo provvedimento di concessione.

La cauzione di cui al secondo comma dello stesso articolo 11 del testo unico sopra citato non può essere inferiore a lire 20.000.

(È approvato).

ART. 6.

La presente legge ha efficacia dal primo giorno del mese successivo a quello della sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*.

(È approvato).

L'onorevole Raffaelli ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto. Ne ha facoltà.

RAFFAELLI. A nome del mio Gruppo dichiaro che ci asterremo dal votare questo disegno di legge perché non vogliamo, con il nostro voto favorevole, sanzionare i gravissimi e dannosi effetti delle norme contenute soprattutto nell'articolo 2. Ci asterremo dal votare sia per tutte le ragioni che abbiamo avuto modo di illustrare nel corso della discussione, sia perché si tratta di un provvedimento che — intendiamo ribadirlo — mira ad aumentare in modo indiscriminato ed errato certi proventi dell'erario per esigenze di copertura senza tener conto delle esigenze non solo dei settori economici che vengono colpiti ma soprattutto dell'esigenza di una politica globale di sviluppo del turismo di massa e di potenziamento delle attrezzature turistiche balneari.

SERVELLO. Anche io, nel ribadire tutte le riserve fatte in precedenza, di carattere generale e particolare, dichiaro che il mio Gruppo voterà contro.

MARZOTTO. Dichiaro di votare a favore del provvedimento. Tuttavia, mi permetto di insistere nella raccomandazione rivolta al Ministro per demandare, d'intesa con il Ministero della marina mercantile, la competenza della materia ai fini fiscali, al Ministero delle finanze. Non viviamo in repubbliche separate e quindi anche questi canoni che riguardano determinate organizzazioni debbono essere ripartiti in massima uniforme senza creare ingiustizie ed anacronistiche situazioni di privilegio.

TRABUCCHI, *Ministro delle finanze*. Non posso che ringraziare l'onorevole Marzotto per la raccomandazione fattami.

PRESIDENTE. Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto al termine della seduta.

Discussione del disegno di legge: Trattamento tributario degli Istituti di credito a medio e lungo termine (2952).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Trattamento tributario degli istituti di credito a medio e lungo termine ».

L'onorevole Togni Giulio Bruno ha facoltà di svolgere la relazione.

TOGNI GIULIO BRUNO, *Relatore*. Onorevoli colleghi, il trattamento tributario degli istituti di credito a medio e lungo termine è venuto formandosi, nel suo lungo iter storico, con una serie di leggi, di cui ricordiamo solo le fondamentali:

il testo unico 16 luglio 1905, n. 646, relativo agli istituti di credito fondiario e quindi a tutte le operazioni di credito fondiario, le quali venivano assoggettate ad una imposta di abbonamento di centesimi 20 in sostituzione delle imposte di bollo, registro ed ipotecarie relative ai contratti di mutui e alla emissione di cartelle fondiario e dell'imposta l'emissione delle cartelle (per cui gli istituti agenti restavano di conseguenza assoggettati all'imposta di ricchezza mobile, categoria B);

il successivo decreto-legge 2 settembre 1919, n. 1627, per l'istituzione del Consorzio di credito per le opere pubbliche, assoggettato ad un'imposta di abbonamento di centesimi 5 per ogni 100 lire di capitale mutuatato in sostituzione di ogni imposta indiretta nonché dell'imposta di ricchezza mobile (categoria A e categoria B), dovuta all'Erario per tutte le operazioni effettuate dall'istituto e per le obbligazioni dall'istituto stesso emesse;

la legge 15 dicembre 1923, n. 3148, per la costituzione dell'Istituto di credito per il lavoro italiano all'estero, assoggettato ad una imposta di centesimi 5 per ogni 100 lire di capitale azionario ed obbligazionario impiegato che assorbiva appunto tutte le imposte indirette e l'imposta di ricchezza mobile per tutte le operazioni eseguite dall'istituto (fra le quali sono anche operazioni a breve termine e non esclusivamente a medio e lungo termine);

il regio decreto 20 maggio 1924, n. 731, relativo all'Istituto di credito per le imprese di pubblica utilità che con il sistema dell'abbonamento nella percentuale del 0,10 per cento assorbiva sia le imposte indirette sia l'imposta di ricchezza mobile categoria A e B;

III LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 12 DICEMBRE 1961

il regio decreto-legge 13 novembre 1931, per la costituzione dell'Istituto mobiliare italiano (I.M.I.) che applicava la tariffa di centesimi 7 per ogni 100 lire di capitale impiegato risultante dal bilancio annuale dell'Istituto stesso, in sostituzione delle imposte di registro di bollo, di ricchezza mobile e di ogni altra tassa, imposta o tributo (escluse le imposte fondiarie) spettante all'Erario o agli Enti locali inerenti alle operazioni dell'istituto. Sottolineo l'estensione a tutte le operazioni dell'istituto, anche quindi a quelle statutarie non rientranti fra le operazioni a medio o lungo termine;

il regio decreto legge 7 agosto 1936, n. 1704;

il regio decreto legislativo 8 maggio 1946, n. 449, che introduce operazioni speciali per la riconversione di imprese industriali di notevole interesse nazionale con un fondo dello Stato amministrato dall'I.M.I. cui veniva concesso, per queste operazioni l'esenzione totale da ogni imposta presente e futura;

il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 11 settembre 1947, per le operazioni con l'Eximport Bank per un capitale di 100 milioni di dollari amministrati dall'I.M.I., a seguito di apposita convenzione internazionale, cui è stata concessa l'esenzione totale da ogni imposta presente e futura;

i decreti 15 dicembre 1947, n. 1418 e n. 1419 relative alla Cassa per il credito alle imprese artigiane (centesimi 10 per ogni 100 lire di capitale impiegato) ed alla istituzione di sezioni speciali, presso la Banca del lavoro, Banco di Napoli e Banco di Sicilia per crediti alle piccole e medie industrie;

la legge 22 giugno 1950, n. 445, con la quale vengono creati istituti regionali per il finanziamento alle medie e piccole industrie cui è concesso l'abbonamento con l'aliquota di centesimi 10 per ogni 100 lire; e numerose altre tra cui le leggi sul credito agrario con un trattamento particolare e sulle quali non mi soffermerò perché il provvedimento al nostro esame investe solo in parte tale settore, limitandosi a statuire che l'imposizione dell'imposta in abbonamento (di centesimi 10 per ogni 100 lire di capitale impiegato) assorbe ogni imposta indiretta compresa l'I.G.E., ma non la ricchezza mobile sugli utili derivanti dalle operazioni effettuate agli istituti che esercitano il credito agrario.

Dopo la legge istitutiva del medio credito in Alto Adige e in provincia di Udine, citiamo per finire la legge 11 aprile 1953, n. 298, che istituisce l'I.SVE.I.MER, e l'I.R.F.I.S. per le operazioni particolari nell'Italia meri-

dionale. Anche per questi istituti viene disposto l'abbonamento sostitutivo delle tasse e delle imposte indirette sugli affari oltre che per le operazioni a medio termine anche per le altre operazioni di finanziamento che detti istituti compiono in conformità alle norme legislative che li hanno costituiti ed ai loro statuti.

Una serie di altri provvedimenti ha esteso il trattamento tributario dell'imposta di abbonamento anche a particolari operazioni di interesse generale.

Come si può constatare da questo sia pur sommario quadro della situazione, si tratta di una impostazione che è venuta a mano a mano creandosi nel tempo in correlazione all'importanza ed al rilievo ognor crescente assunto dalle operazioni a medio ed a lungo termine.

Il trattamento tributario, come abbiamo rilevato, non è uniforme per tutti gli istituti: esistono, infatti, delle disposizioni difformi sia per quanto riguarda le aliquote, sia per quanto riguarda i tributi sostituiti dall'abbonamento. E da aggiungere inoltre che, mentre la quasi totalità degli istituti esercenti il credito a medio termine gode del regime di abbonamento, altri invece sono soggetti anche per tale attività alle normali imposte dirette ed indirette.

Cosicché oggi, onorevoli colleghi, va sempre più avvertendosi la necessità di pervenire ad una revisione della speciale legislazione tributaria in tale materia sostituendo all'attuale frammentaria legislazione una disciplina organica.

Il disegno di legge oggi al nostro esame si prefigge appunto questo scopo. In esso si afferma che il trattamento tributario deve avvenire per tutti gli istituti su una base oggettiva ed uniforme; cioè per uguali operazioni, il trattamento deve essere identico indipendentemente del tipo di istituto o dal singolo istituto operante.

A queste esigenze bisogna aggiungere ancora che la legge sull'I.G.E. del 1940 ha dato luogo ad ulteriori difformità: infatti, mentre gli abbonamenti disposti successivamente al 1940 sostituiscono anche l'I.G.E., quelli disposti anteriormente — e sono la maggior parte — non comprendono tale ultimo tributo, al quale perciò il fisco sostiene debbano essere soggetti tutti gli interessi attivi percepiti dagli istituti per i finanziamenti effettuati. In altri termini, mentre gli istituti costituiti dopo il 1940 sono pacificamente esenti dall'I.G.E., per quelli costituiti anteriormente vi è luogo quando meno a contestazione.

Il disegno di legge stabilisce un tributo di abbonamento nella misura uniforme di 15 centesimi per ogni 100 lire, che, alla fine di ogni esercizio, risultino impiegate nei crediti a medio ed a lungo termine. Per evitare aggravii di ordine fiscale al costo delle speciali operazioni di credito a medio e lungo termine nel quadro di una politica di sviluppo di sostegno degli investimenti, col presente disegno di legge si dispone che il tributo di abbonamento è sostitutivo delle imposte e tasse che altrimenti graverebbero su dette operazioni e sarebbero facilmente trasferibili. Lo speciale tributo di abbonamento è sostitutivo delle tasse e delle imposte indirette sugli affari che altrimenti sarebbero dovute sulle operazioni di finanziamento, nonché dell'imposta di ricchezza mobile categoria A sugli interessi passivi corrisposti per la provvista delle disponibilità con le quali vengono effettuate le speciali operazioni di credito ed in particolare per gli interessi passivi relativi alle obbligazioni emesse nonché ai buoni fruttiferi e ai certificati emessi con scadenza superiore ai 4 anni.

Al contrario gli utili derivanti comunque agli istituti dalle operazioni vengono ossoggettati alla normale imposta di ricchezza mobile categoria B, la cui traslazione può ritenersi esclusa.

In relazione alle esigenze dell'attività speciale di credito il disegno di legge ha previsto tuttavia la possibilità di costituire accantonamenti per far fronte a ogni eventuale sfavorevole situazione; e perciò è stata consentita agli istituti la possibilità di procedere ad detrazione globale per rischi e perdite fino allo 0,40 per cento dei crediti esistenti alla chiusura dell'esercizio all'atto della determinazione del reddito imponibile di categoria B.

Questo fondo, cui ovviamente devono essere attribuite le eventuali perdite effettivamente realizzate, può accumularsi fino a raggiungere il 5 per cento delle intere operazioni in corso. Raggiunto questo *plafond* e fino all'ammontare pari al 10 per cento delle operazioni in corso tale aliquota dovrebbe passare alla 0,20 per cento.

L'articolo 3 detta le modalità per l'applicazione dell'imposta annua di abbonamento, mentre l'articolo 4 stabilisce le norme transitorie per l'applicazione delle nuove disposizioni e per l'abrogazione di tutti i trattamenti di favore.

Poiché l'imposta di queste operazioni speciali è relativamente ridotta mi pare che le conseguenze finanziarie siano anche esse di non grave incidenza. Vorrei tuttavia che l'ono-

revole Ministro precisasse cosa, a suo giudizio, si verificherà, con la dizione dell'articolo 4, nei confronti del trattamento da farsi alla Cassa per il Mezzogiorno e che cosa avverrebbe dell'esenzione totale concessa recentemente alle operazioni della Banca europea degli investimenti.

Debbo aggiungere che all'articolo 1, laddove appunto si parla delle varie imposte sostituite dall'imposta in abbonamento dello 0,15 per cento è forse opportuno, a mio giudizio, chiarire che fra queste imposte è compresa anche la ricchezza mobile di categoria A che eventualmente si ritenesse dovuta per operazioni fatte con fondi forniti dallo Stato o da soggetti domiciliati all'estero.

Probabilmente già con le leggi in vigore si dovrebbe arrivare alla conclusione che le operazioni eseguite con i fondi dello Stato o con i fondi di operatori domiciliati all'estero non dovrebbero essere soggette all'imposta di ricchezza mobile categoria A; penso però che sarebbe meglio essere chiari a questo proposito.

Sarebbe pure opportuno che tra gli istituti di diritto pubblico di cui le leggi citate dall'articolo 1 si includessero l'Istituto del credito per il lavoro all'estero (I.C.L.E.) e l'Artigiancassa. Siccome proprio l'I.C.L.E. è un istituto che fa un notevole numero di operazioni non a medio o lungo termine dovrebbe risultare in modo chiaro che l'imposta sostitutiva, come attualmente, copre tutta l'attività statutaria. La dizione del disegno di legge riduce per tali istituti la costituzione alle sole imposte e tasse indirette sugli affari, mentre, in precedenza, l'esenzione per essi era anche riferita all'imposta di ricchezza mobile categoria A; e perciò sarebbe opportuno chiarirlo.

Detto questo non mi resta, almeno per ora, da aggiungere che le previsioni del gettito di questo provvedimento sono di circa 8 miliardi di lire derivanti soprattutto dall'imposizione di ricchezza mobile sugli interi utili per tutti gli istituti che esercitano credito a medio e lungo termine.

GRILLI GIOVANNI. In aggiunta?

TOGNI GIULIO BRUNO, *Relatore*. In aggiunta all'attuale gettito. C'è anche da considerare l'aumento dell'aliquota allo 0,15. Queste nuove disposizioni legislative infine, per essere precisi, dovrebbero produrre una lieve diminuzione nell'entrata per l'imposta sulle società, in funzione del fondo rischi e di nuova istituzione perdite; cui tuttavia si dovrà attingere per ogni singolo rischio e per ogni perdita di credito effettivamente verificatasi.

TRABUCCHI, *Ministro delle finanze*. Indipendentemente dagli emendamenti presentati dall'onorevole Bima, nei confronti dei quali il Governo si dichiara contrario, debbo dire che se gli emendamenti specie quelli a carattere transitorio preannunciati dal Relatore venissero effettivamente presentati, sarei costretto a chiedere un breve rinvio della discussione. Ciò dipende dal fatto che questo disegno di legge è stato elaborato non dico di concerto (perché sarebbe un termine inadatto), ma tenendo ben conto dei suggerimenti formulati dal Governatore della Banca d'Italia. È chiaro quindi che prima di fare approvare uno o più emendamenti ritengo opportuno conoscere in proposito il pensiero del Governatore della Banca d'Italia dal punto di vista della garanzia di una indispensabile uniformità nella disciplina della materia. Specie poi quando si parla di introdurre un istituto di credito non compreso nel testo non posso non sentire la deferenza, il dovere, direi, che il Ministro delle finanze deve avere nei riguardi del Governatore della Banca d'Italia.

Stando così le cose, penso che possiamo senz'altro esaurire la discussione generale senza passare però, per il momento, alla discussione degli articoli.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

GRILLI GIOVANNI. Da quanto si evince dalla lettura della relazione che accompagna il provvedimento e dalla relazione svolta dall'onorevole Togni, nonché dalle dichiarazioni del Ministro Trabucchi, credo si possa dire in sintesi che il provvedimento al nostro esame si proponga tre scopi: uno, al solito, è costituito dal desiderio di reperire altri fondi. Come è consuetudine ormai da alcuni mesi a questa parte, il Ministro Trabucchi presenta al Parlamento un ennesimo provvedimento che comporta nuovi oneri finanziari a carico dei cittadini. Un altro scopo sarebbe costituito da una specie di unificazione burocratica del tributo dovuto dagli enti e al quale la legge fa riferimento, un ultimo, infine, di cui l'onorevole Relatore non ha parlato ma che risulta chiaramente dalla relazione che precede il provvedimento, sarebbe quello di incentivare gli investimenti a lungo e medio termine.

Questi, onorevoli colleghi, sarebbero gli obiettivi che si propone di raggiungere il disegno di legge al nostro esame.

Per quanto riguarda lo scopo della unificazione burocratica del tributo, vi sembra giusto, onorevole Ministro ed onorevoli colleghi, unificare il trattamento fiscale non dico per gli istituti ma per le operazioni che essi

compiono, ponendo sul medesimo piano operazioni di vario tipo sia per la loro quantità sia per la destinazione qualitativa? Esiste tutta una politica in materia che viene da noi postulata e che mira a favorire taluni investimenti ed a scoraggiarne altri. Ora io mi rendo conto perfettamente che il modo con cui era disciplinato il problema in precedenza non corrispondeva ad una giusta impostazione della politica d'investimento; condivido altresì la difformità casuale dovuta all'epoca in cui gli istituti erano stati creati, ma quando si è avvertita la necessità di correggere, la correzione, a mio avviso, andava fatta non nel senso di unificare in maniera burocratica la tariffa di abbonamento o comunque il trattamento fiscale, ma nel senso di incentivare alcuni investimenti e di scoraggiarne altri. In altri termini, non si doveva prendere una misura di ordine burocratico ma di ordine economico. Sono portato a dubitare della bontà e degli effetti vantaggiosi di questa misura burocratica; comunque, anche se così non fosse, si tratterebbe sempre di una misura di poca efficacia dovendo essa prescindere dall'aspetto economico.

Onorevole Ministro, le pare che possano essere incentivati nella stessa misura gli investimenti fatti per costruire palazzi, grattacieli, e quelli fatti per costruire alloggi popolari? Le pare che debbano essere incoraggiati allo stesso modo coloro che costruiscono fabbriche in Lucania, in Puglia o in Calabria e coloro che le costruiscono, invece, in Piemonte o in Lombardia? Le pare che debbano essere incentivati allo stesso modo gli investimenti di 10 miliardi fatti da un grande industriale e gli investimenti di 100 mila lire fatti da un piccolo artigiano?

In tutte queste cose avremmo dovuto fare una distinzione, ed in quanto la legge mira ad incentivare gli investimenti mi pare che avremmo dovuto seguire il criterio di incentivare gli investimenti più utili settorialmente e regionalmente. Nel modo in cui è formulata la legge mi pare che essa, economicamente parlando, non possa sortire effetti troppo efficaci: può servire ad un certo pareggiamento burocratico delle misure, ma economicamente non serve a portare qualche altro miliardo nelle casse dello Stato.

Per questi motivi, onorevoli colleghi, chiedo all'onorevole Ministro di voler rivedere il provvedimento, che, a nostro avviso, deve pur avere la sua importanza, essendo quella fiscale sul credito una manovra che ha una funzione, non dico determinante, ma certamente importante per gli investimenti, intesi

nell'uno e nell'altro senso. Nel riesaminarlo e nel rielaborarlo chiedo al Governo inoltre di voler tener conto della esigenza di incentivare in maggiore misura gli investimenti più modesti fatti da modesti operatori, gli investimenti destinati alla industrializzazione del Mezzogiorno e quelli destinati alla costruzione di scuole, ospedali e case popolari.

Non possiamo, onorevole Ministro, quando parliamo di investimenti a lunga ed a breve scadenza, fiscalmente limitarci ad una misura burocratica; lo Stato deve compiere uno sforzo e aiutare gli investimenti settoriali e regionali in categorie economiche come gli artigiani ed i piccoli industriali, che indubbiamente meritano l'attenzione dello Stato e l'incoraggiamento della pubblica finanza.

In considerazione di tutti questi motivi presenterò un ordine del giorno che vuole essere di sospensiva al prosieguo della discussione e vuole invitare il Governo a rielaborare il provvedimento nel senso da me indicato.

Un altro rilievo da fare opportunamente nel corso della discussione generale riguarda l'aumento dell'abbonamento per quasi tutti gli investimenti e che viene elevato dal 5 al 7, fino al 15 per cento. Non so chi abbia consigliato di includere nella lettera b) dell'articolo 1 coloro che forniscono i capitali agli istituti, esentandoli così dall'imposta di ricchezza mobile. Tutto questo mi sembra un vero e proprio controsenso.

TOGNI GIULIO BRUNO, *Relatore*. Questa imposta, onorevole Grilli, è stata sempre coperta.

GRILLI GIOVANNI. Evidentemente, per avvantaggiare in qualche modo i capitali.

Ora, questo particolare aspetto del provvedimento mi sembra o'ltre tutto particolarmente odioso. Quando ella ha già dimostrato di avere accettato l'invito che viene rivolto da parte di alcune aziende di aumentare l'imposta di ricchezza mobile di categoria A e B, dovrebbe farlo con un provvedimento che beneficia in qualche misura chi percepisce profitti collegati alla ricchezza mobile delle categorie indicate.

Per ora, ad ogni modo, mi limito alla presentazione dell'ordine del giorno.

TOGNI GIULIO BRUNO, *Relatore*. Per tutta la prima parte relativa alla differenziazione di incentivi per settori operativi o territoriali desidero richiamare l'attenzione del collega Grilli sul fatto che esiste una quantità di altri incentivi anche nelle leggi vigenti, che prima ho citate: per il credito alla media e piccola industria vi è il contributo dello Stato per la riduzione del tasso di interesse al 5 per cento per il nord e fino al 3 per cento per il

sud; per l'Artigiancassa vi è il contributo per la riduzione al 3 per cento; per le operazioni nel meridione tutti conoscono la serie di facilitazioni esistenti, Ma qui si tratta di equiparare il trattamento fiscale nei confronti di tutti al fine di rendere possibile un'ulteriore e maggiore apertura delle operazioni a medio e lungo termine e soprattutto una maggiore concorrenza anche fra i vari istituti per stimolarli e far ribassare ulteriormente il costo delle operazioni.

Il provvedimento, perciò, non va visto settorialmente ma nel quadro generale delle disposizioni riguardanti il credito.

Per la seconda parte relativa all'esenzione dell'imposta di ricchezza mobile categoria A faccio presente che questa era la sostanza economico-finanziaria di tutta l'impostazione del trattamento tributario che si è andata formando; la quale impostazione evidentemente si basava su considerazioni di politica economica nel senso di ridurre per quanto possibile il costo del denaro per gli investimenti a lungo termine che sono poi gli investimenti fondamentali per lo sviluppo economico del paese.

Diversamente l'imposta di ricchezza mobile categoria A verrebbe traslata sui mutuatari essendo chiaro che l'investitore opera sempre e comunque una scelta fra tutte le forme possibili di investimento al netto dei costi fiscali e non al lordo. Se, ad esempio, vi è un'imposta di categoria A sulle obbligazioni dell'I.M.I. è evidente che quelle obbligazioni invece che al 5 o 5,50 dovranno essere emesse al 6,50 o al 7 per cento. E questo fu, tra gli altri, il motivo per cui a suo tempo venne adottata la forma di imposizione in abbonamento. Faccio notare, infine, che una gran parte di queste operazioni è effettuata dal consorzio opere pubbliche che è il principale istituto ed opera esclusivamente con enti pubblici.

GRILLI GIOVANNI. Noi siamo favorevoli ad incentivare le opere pubbliche che vanno senza dubbio aiutate. Ma faccio osservare che in Italia il tasso di investimenti, appunto, in opere pubbliche ed edilizie, raffrontato con quello dei settori industriali, è il maggiore esistente in Europa. Basta consultare le statistiche per vedere che l'Italia è il paese che, comparativamente agli altri paesi europei, investe più in edilizia che non nell'industria, incentivando gli investimenti non produttivi che se pure sono importanti non sono primari.

TOGNI GIULIO BRUNO, *Relatore*. Mi scusi onorevole Grilli, ma forse non ho bene puntualizzato le sue osservazioni nelle quali, se ho ben capito, vi sono talune contraddizioni.

Mi sembra, infatti, che prima egli si sia riferito ai tassi e quindi ho pensato al costo del denaro. A questo riguardo occorre ricordare che, il mercato finanziario nazionale, per fortuna si va sempre più e meglio inserendo nel mercato europeo e mondiale, con riduzione di tassi. E ciò senza dubbio costituisce un progresso reso possibile perché l'Italia gode oggi di una maggiore fiducia internazionale e possiede una moneta salda, liberalizza le operazioni finanziarie e quindi usufruisce di tassi internazionali più bassi.

L'altra osservazione mi pare si riferisca alla percentuale di investimenti in un settore piuttosto che in un altro. E mi pare che l'onorevole Grilli abbia osservato che l'Italia ancora investirebbe, alla luce dei dati da lui citati, una percentuale notevolmente inferiore nel settore industriale di quanto non avvenga in altri paesi. Ma qui allora vi è contraddizione con alcune conclusioni perché proprio per evitare questo inconveniente sarebbe auspicabile il particolare trattamento tributario proposto dal disegno di legge governativo in favore di quelle operazioni che non hanno carattere di credito per opere pubbliche, ma di vero e proprio credito industriale, per tutti gli investimenti produttivi, per il Mezzogiorno, per la formazione delle infrastrutture di pubblica utilità, per l'artigianato, ecc.

Mi pare perciò che in definitiva le osservazioni dell'onorevole Grilli finiscano con il convalidare proprio la sistematica dell'azione governativa che si è andata determinando, anche con il contributo continuo e stimolatore del Parlamento.

TRABUCCHI, *Ministro delle finanze*. Al punto in cui è giunta la discussione mi resta ben poco da dire. Anche perché la Commissione mi sembra ormai abbastanza orientata. Debbo tuttavia avvertire che lo scopo fondamentale di questo disegno di legge è quello di mettere ordine in una materia che finora è stata regolata da norme poco uniformi per non dire frammentarie. Tanto che una persona mi ha scritto recentemente dicendo che l'unico provvedimento veramente razionale e funzionale presentato al Parlamento era appunto questo, accusandemi di non « spingere » con la necessaria insistenza perché il provvedimento venisse approvato al più presto; accusa però che io ritengo — per mia parte — ingiusta.

Indipendentemente da ciò, ripeto, lo scopo essenziale del provvedimento è quello di riordinare la materia; altro scopo è quello di fissare il principio in base al quale quando un istituto di credito, a seguito di un'operazione

finanziaria, consegue un utile, deve pagare l'imposta di ricchezza mobile, categoria B, qualunque sia la natura delle operazioni. E ciò perché se quell'istituto avrà fatto delle operazioni a buon mercato senza conseguire utili, non pagherà, ma se ha avuto utili è giusto che paghi. Come giustificare l'esenzione di un'imposta per un utile conseguito?

Dal punto di vista tecnico c'è da fare un'altra considerazione. Infatti, gli istituti di credito che esercitano il credito a lungo termine non traggono il denaro da un rapporto che può essere a brevissimo termine, ma lo traggono con l'emissione di buoni e di cartelle fondiariae direttamente dal mercato. In altri termini, in questo caso non esiste il concetto dell'affidamento all'istituto come quando si parla del deposito bancario, ma c'è il concetto dell'investimento pubblico che è quotato in borsa. Per questo tipo di investimento la lunghezza dell'investimento stesso trova come corrispettivo la commerciabilità del titolo emesso. Allora l'imposizione dell'imposta di ricchezza mobile su questo titolo avrebbe portato praticamente a rendere meno commerciabile il titolo stesso e quindi in pratica onerosa l'operazione di mutuo. Ecco perché, mentre da una parte si è voluto affermare il principio che l'imposta di ricchezza mobile categoria B deve essere applicata, dall'altro, per motivi che ho ricordato, si è voluto escludere quella di categoria A.

Come si può facilmente evincere, in questa operazione c'è un investimento più lungo che, se venisse colpito da un'imposta, praticamente si finirebbe con l'incidere sul costo del danaro e quindi sul sacrificio che dovrebbe sopportare il mutuatario.

Ammessi ed introdotti questi principi nel disegno di legge, ne deriva contemporaneamente la considerazione che il disegno di legge non riguarda la finalità singola ma riguarda l'intenzione generale che ha il legislatore di mettere alla pari tutti gli istituti che usano il sistema della ricerca di danaro mediante collocamento di obbligazioni, comunque esse siano. Sul piano tecnico era giusto, quindi, che tutti gli istituti avessero lo stesso trattamento per le operazioni eseguite con il medesimo sistema. In questo caso non si deve fare altro che una politica di incentivazione sul credito a medio e lungo termine, il quale, se mi permettete, è una forma di credito che ha particolari caratteristiche tra cui quella di dare la garanzia della conservazione della durata dell'operazione. Cioè è la forma del credito classico che rende possibile gli investimenti, in contrapposizione al credito a

breve termine che ha un altro significato, quello di un intervento diretto ma molto relativo e perciò con l'incertezza che il credito viene ad avere circa la possibilità di utilizzarlo ulteriormente.

Essendosi incentivati gli investimenti produttivi, era logico che anche gli investimenti dei titoli obbligazionari avessero una particolare facilitazione, in quanto i titoli servono allo Stato come mezzo per il reperimento di denaro. Ciò non toglie però che le operazioni singole possano essere oggetto di altre leggi per facilitare un ramo o l'altro, territorialmente o quantitativamente.

In conclusione, volendo aderire ad un criterio di tecnica legislativa, ritengo che in questo caso il concetto da seguire debba essere il seguente: cioè che questo provvedimento deve riguardare le operazioni per il modo con cui esse sono fatte; mentre in un altro apposito provvedimento si potranno prendere in esame le finalità per cui queste operazioni vengono fatte. In altri termini, in questo provvedimento si deve tener conto del problema nel suo aspetto generale lasciando ad un successivo la disciplina del singolo scopo che si vuole perseguire.

Per tutti questi motivi possiamo essere tranquilli con la nostra coscienza nell'approvare questo disegno di legge, salvo la riserva di ascoltare gli organi tecnici qualora si dovessero prendere in esame suggerimenti ed emendamenti aventi una influenza particolare sulle caratteristiche generali di queste operazioni.

PRESIDENTE. Onorevole Grilli Giovanni, dopo le dichiarazioni del Ministro insiste per la votazione del suo ordine del giorno?

GRILLI GIOVANNI. Sono costretto ad insistere, signor Presidente, perché mi sembra che lo scopo fiscale non debba tenersi estraneo alla incentivazione degli investimenti nell'uno o nell'altro settore. Lo scopo fiscale deve avere cioè una funzione decisiva in questo caso.

Per questo motivo chiedo che il mio ordine del giorno venga posto in votazione.

PRESIDENTE. L'onorevole Grilli Giovanni ha presentato il seguente ordine del giorno:

« La Commissione Finanze e tesoro, considerato che il disegno di legge n. 2952 sul "Trattamento tributario degli istituti di credito a medio e lungo termine", per quanto attiene agli incentivi agli investimenti, contiene norme che favoriscono indiscriminatamente tutti gli investimenti indipendenti-

mente dalle loro destinazioni settoriali e regionali nonché della loro entità,

invita il Governo

a voler riesaminare e rielaborare il provvedimento medesimo nel senso di tener conto delle necessità di favorire, anche dal punto di vista fiscale, gli investimenti di più modesta entità e quelli destinati all'industrializzazione del Mezzogiorno ed alla edificazione di scuole, ospedali e case di uso popolare ».

Trattandosi di un ordine del giorno sospensivo è chiaro che, in base al Regolamento, deve essere posto subito in votazione.

Pongo in votazione l'ordine del giorno Grilli Giovanni testé letto.

(Non è approvato).

Poiché nessun altro chiede di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

TRABUCCHI, Ministro delle finanze Tenga a dichiarare che con le mie dichiarazioni non ho inteso affermare che il Governo non vuole tenere in considerazione le osservazioni fatte dall'onorevole Grilli Giovanni, ma soltanto che non ritiene che questa sia la sede più opportuna.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, passeremo all'esame dei singoli articoli in una prossima seduta, quando cioè l'onorevole Ministro sarà in grado di dare una risposta agli emendamenti presentati.

Se non vi sono obiezioni, il seguito della discussione si intende rinviato ad altra seduta.

(Così rimane stabilito).

Seguito della discussione del disegno di legge: Norme integrative sull'attività dell'Istituto centrale per il credito a medio termine (3385).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: «Norme integrative sull'attività dell'Istituto centrale per il credito a medio termine ».

Come i colleghi ricorderanno, la discussione di questo provvedimento venne sospesa dietro richiesta dell'onorevole rappresentante del Governo, per aver modo di meglio approfondire taluni aspetti del provvedimento stesso.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Natali.

NATALI, Sottosegretario di Stato per il tesoro. Onorevoli colleghi, la Commissione certo ricorderà che nel corso della discussione precedente mi ero riservato di proporre una

diversa formulazione degli articoli 2 e 3 di questo disegno di legge. Questa diversa formulazione è legata ad alcune osservazioni scaturite fin dalla precedente discussione, in relazione alla legge 5 luglio 1961, n. 635, la cosiddetta « legge Martinelli », che ha reso necessarie le modifiche al testo del disegno di legge che noi oggi esaminiamo.

Non ritengo, quindi, necessario entrare nel merito del provvedimento sul quale credo la Commissione si sia già espressa favorevolmente. Mi limito a sottolineare l'opportunità di approvare il provvedimento con urgenza per mettere in condizione il medio credito di funzionare con rapidità e senza incertezze.

PRESIDENTE. Poiché nessun altro chiede di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale. Passiamo all'esame degli articoli.

Do lettura dell'articolo 1 che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò successivamente in votazione:

« La denominazione dell'Istituto centrale per il credito a medio termine a favore delle medie e piccole industrie (Mediocredito), istituito con la legge 25 luglio 1952, n. 949, è modificata in Istituto centrale per il credito a medio termine (Mediocredito centrale) ».

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 2:

« L'Istituto provvede al finanziamento degli Istituti e delle Aziende autorizzati all'esercizio del credito a medio termine indicati dalla legge 25 luglio 1952, n. 949 (capo V), dalla legge 22 dicembre 1953, n. 955, e sue modificazioni; dalla legge 30 luglio 1959, n. 623, dalla legge 1° agosto 1959, n. 703, e dalla legge 16 settembre 1960, n. 1016, al fine di integrarne le disponibilità finanziarie per operazioni di credito da essi effettuate ai sensi delle menzionate leggi.

L'Istituto è autorizzato a compiere le seguenti operazioni con gli Istituti e le Aziende di cui al comma precedente:

a) riscontrare effetti cambiari relativi ad operazioni di finanziamento a medio termine compiute dagli Istituti ed Aziende di credito predetti a favore di medie e piccole imprese;

b) effettuare finanziamenti contro cessione in garanzia, totale o parziale, di crediti concessi come alla lettera a) in forme non comportanti il rilascio di effetti cambiari;

c) assumere, da solo od in consorzio, titoli obbligazionari e buoni pluriennali, emessi anche in serie speciali dai suddetti

Istituti ed Aziende di credito in corrispondenza delle operazioni di finanziamento a medio termine a medie e piccole imprese con facoltà di successive alienazioni;

d) riscontare effetti relativi a crediti a medio termine nascenti da esportazioni relative a forniture speciali;

e) concedere anticipazioni contro costituzione in pegno, ai sensi dell'articolo 23 della legge cambiaria, di effetti relativi ai crediti nascenti dalle esportazioni suddette.

In sostituzione od a complemento delle operazioni indicate alle lettere a), b), c), d), e) del comma precedente, od anche abbinata con le stesse, l'Istituto corrisponde, nei limiti annualmente stabiliti dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, contributi a titolo definitivo, aventi a tutti gli effetti il carattere di spesa a carico dell'Istituto medesimo, sui finanziamenti che gli istituti ed aziende indicati al primo comma del presente articolo concedono senza o con parziale ricorso al Mediocredito centrale ed in conformità alle leggi indicate dal medesimo primo comma ».

L'onorevole Relatore Mello Grand ha presentato all'articolo 2 i seguenti emendamenti:

« Nel primo capoverso dopo le parole: dalla legge 22 dicembre 1953, n. 955 e sue modificazioni, aggiunge le altre: dalla legge 5 luglio 1961, n. 635 ».

« Alla lettera d sostituire l'attuale dizione con l'altra:

« d) riscontare effetti relativi a crediti a medio termine nascenti da esportazioni di merci e servizi dalla esecuzione di lavori all'estero, nonché alla assistenza ai Paesi in via di sviluppo ».

« Dopo la lettera e) aggiungere la lettera f):

« f) assumere da solo o in consorzio degli Istituti od aziende di credito aventi prestiti e titoli di cui agli articoli 20 e 21 della legge 5 luglio 1961, n. 635, ed a concedere ai riportati Istituti ed aziende di credito anticipazioni e riporti sui titoli stessi.

L'onorevole Sottosegretario, a nome del Governo, ha presentato il seguente testo sostitutivo dell'articolo 2:

« L'Istituto provvede al finanziamento degli Istituti e delle Aziende autorizzati all'esercizio del credito a medio termine indicati dalla legge 25 luglio 1952, n. 949 (capo V), dalla legge 5 luglio 1961, n. 635, dalla legge 30 luglio 1959, n. 623, dalla legge 1° agosto 1959, n. 703, e dalla legge 16 set-

tembre 1960, n. 1016, al fine di integrarne le disponibilità finanziarie per operazioni di credito da essi effettuate ai sensi delle menzionate leggi.

L'Istituto è autorizzato a compiere le seguenti operazioni con gli Istituti e le Aziende di cui al comma precedente:

a) riscontare effetti cambiari relativi ad operazioni di finanziamento a medio termine compiute dagli Istituti ed Aziende di credito predetti a favore di medie e piccole imprese;

b) effettuare finanziamenti contro cessione in garanzia, totale o parziale, di crediti concessi come alla lettera a) in forme non comportanti il rilascio di effetti cambiari;

c) assumere, da solo od in consorzio, titoli obbligazionari e buoni pluriennali, emessi anche in serie speciali dai suddetti Istituti ed Aziende di credito in corrispondenza delle operazioni di finanziamento a medio termine a medie e piccole imprese con facoltà di successive alienazioni;

d) riscontare effetti relativi a crediti a medio termine nascenti da esportazioni di merci e servizi, dalla esecuzione di lavori all'estero e da studi e progettazioni;

e) concedere anticipazioni contro costituzione in pegno, ai sensi dell'articolo 23 della legge cambiaria, degli effetti di cui alla precedente lettera d);

f) concedere anticipazioni e riporti sui titoli di cui agli articoli 20 e 21 della legge 5 luglio 1961, n. 635.

In sostituzione od a completamento delle operazioni indicate alle lettere a), b), c), d), e), f), del comma precedente, od anche abbinati con le stesse, l'Istituto corrisponde, nei limiti annualmente stabiliti dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, contributi a titolo definitivo, aventi a tutti gli effetti il carattere di spesa a carico dell'Istituto medesimo, sui finanziamenti che gli istituti ed aziende indicati al primo comma del presente articolo concedono senza o con parziale ricorso al Mediocredito centrale ed in conformità alle leggi indicate dal medesimo primo comma ».

Di fronte al nuovo testo governativo, insiste onorevole Mello Grand, sui suoi emendamenti ?

MELLO GRAND, *Relatore*. Non insisto sui miei emendamenti.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il nuovo testo dell'articolo 2, proposto dal Governo, di cui ho già dato lettura:

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 3:

« Il fondo di dotazione dell'Istituto è composto:

a) da 15 miliardi di cui alla lettera a) dell'articolo 20 della legge 25 luglio 1952, n. 949;

b) da 45 miliardi di cui alla lettera b) dello stesso articolo 20 della legge 25 luglio 1952, n. 949;

c) da 40 miliardi di cui all'articolo 24 della legge 22 dicembre 1953, n. 955;

d) dalle somme in capitale ed interessi di cui all'ultimo comma dell'articolo 20 della legge 25 luglio 1952, n. 949, trasferite all'Istituto con la legge 4 febbraio 1956, n. 54 ».

All'articolo 3 l'onorevole Relatore ha presentato il seguente emendamento aggiuntivo:

« Per le operazioni previste nel precedente articolo il Mediocredito centrale potrà essere autorizzato dal Ministero del tesoro ad utilizzare a titolo di anticipazione, la disponibilità del fondo di cui all'articolo 25 della legge 25 luglio 1961, n. 635 ».

Il rappresentante del Governo ha presentato il seguente testo sostitutivo, che assorbe l'emendamento di cui ho dato prima lettura:

Il fondo di dotazione dell'Istituto è composto:

a) da 15 miliardi di cui alla lettera a) dell'articolo 20 della legge 25 luglio 1952, n. 949;

b) da 45 miliardi di cui alla lettera b) dello stesso articolo 20 della legge 25 luglio 1952, n. 949;

c) da 40 miliardi di cui all'articolo 24 della legge 22 dicembre 1953, n. 955;

d) dalle somme in capitale ed interessi di cui all'ultimo comma dell'articolo 20 della legge 25 luglio 1952, n. 949, trasferite all'Istituto con la legge 4 febbraio 1956, n. 54.

Per le operazioni previste dal precedente articolo, il Mediocredito centrale potrà essere autorizzato dal Ministro del tesoro ad utilizzare, a titolo di anticipazioni, le disponibilità del fondo di cui all'articolo 25 della legge 5 luglio 1961, n. 635.

MELLO GRAND, *Relatore*. Non insisto sul mio emendamento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 3 nel testo proposto dal rappresentante del Governo.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 4:

« Il Consiglio generale del Mediocredito centrale predisporrà, annualmente, il piano generale delle operazioni che l'Istituto può compiere in relazione alle disponibilità finanziarie da assegnare di massima a ciascun settore, indicando i criteri ed i limiti massimi d'intervento.

Il piano di cui al comma precedente sarà approvato con decreto del Ministro del tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio ».

Poiché non sono stati presentati emendamenti, lo pongo in votazione.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 5:

« Il Consiglio generale del Mediocredito centrale, di cui all'articolo 23 della legge 25 luglio 1952, n. 949, è integrato con un funzionario del Ministero del commercio con l'estero, designato dal Ministro per il commercio con l'estero.

Il Consiglio di amministrazione del Mediocredito centrale, di cui all'articolo 25 della legge 25 luglio 1952, n. 949, è integrato con due funzionari del Ministero del tesoro e con un funzionario del Ministero dell'industria e del commercio designati rispettivamente dal Ministro per il tesoro e dal Ministro per l'industria ed il commercio ».

L'onorevole Relatore propone si sopprimere il primo comma di questo articolo, ed inoltre di aggiungere: *dopo le parole*: « un funzionario del Ministero dell'industria e del commercio » *le altre*: « e con un funzionario del Ministero del commercio con l'estero » *e dopo le parole*: « dal Ministro dell'industria ed il commercio », *le altre*: « e del Ministro del commercio con l'estero ».

« Aggiungere, infine le parole:

« Il Ministro per il commercio con l'estero partecipa con i Ministri per il tesoro e per l'industria e il commercio alla designazione del membro che esercita la funzione di presidente ».

Pongo in votazione il mantenimento del primo comma.

(Non è approvato).

Pongo in votazione gli emendamenti aggiuntivi al secondo comma proposti dal Relatore.

(Sono approvati).

Pongo in votazione il comma aggiuntivo proposto dal Relatore.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 5 con le modifiche testé approvate:

« Il Consiglio di amministrazione del Mediocredito centrale, di cui all'articolo 25 della legge 25 luglio 1952, n. 949, è integrato con due funzionari del Ministero del tesoro, con un funzionario del Ministero dell'industria e del commercio e con un funzionario del Ministero per il commercio con l'estero designati rispettivamente dal Ministro per il tesoro, dal Ministro per l'industria ed il commercio e dal Ministro per il commercio con l'estero.

Il Ministro per il commercio con l'estero partecipa con i Ministri per il tesoro e per l'industria ed il commercio alla designazione del membro che esercita la funzione di presidente ».

(È approvato).

L'onorevole Sottosegretario Natoli propone di modificare il titolo del disegno di legge, come segue:

« Norme modificative ed integrative sull'attività dell'Istituto centrale per il credito a medio termine ».

Pongo in votazione il titolo del disegno di legge così modificato:

(È approvato).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto al termine della seduta.

Discussione del disegno di legge: Assunzione a carico dello Stato delle spese per i funerali del Senatore Luigi Einaudi (Approvato dal Senato) (3441).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Assunzione a carico dello Stato delle spese per i funerali del Senatore Luigi Einaudi » già approvato dal Senato e di cui io stesso sono Relatore.

Sono certo di interpretare il pensiero unanime della Commissione, proponendo di approvare, senz'altro, questo disegno di legge, come segno anche di un doveroso e reverente omaggio alla memoria dell'illustre Somparso.

Dichiaro aperta la discussione generale. Poiché nessuno chiede di parlare, la dichiaro chiusa.

Passiamo all'esame degli articoli del disegno di legge che, se non vi sono emenda-

III LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 12 DICEMBRE 1961

menti od osservazioni, porrò successivamente in votazione:

ART. 1.

Sono assunte a carico dello Stato le spese per i funerali del senatore Luigi Einaudi e per il trasporto e la tumulazione della salma in Dogliani.

(È approvato).

ART. 2.

Alla spesa occorrente sarà provveduto mediante riduzione del fondo iscritto al capitolo 392 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1961-62.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle necessarie variazioni di bilancio.

(È approvato).

Il disegno di legge sarà subito votato a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto dei disegni di legge oggi esaminati.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione segreta dei seguenti disegni di legge:

«Adeguamento dei canoni demaniali e dei sovracanonici dovuti agli enti locali ai sensi della legge 21 gennaio 1949, n. 8» (Approvato dalla V Commissione permanente del Senato) (3355):

Presenti	28
Votanti	23
Astenuti	5
Maggioranza	12
Voti favorevoli	22
Voti contrari	1

(La Commissione approva).

« Norme modificative ed integrative sull'attività dell'Istituto centrale per il credito a medio termine » (3385):

Presenti	28
Votanti	23
Astenuti	5
Maggioranza	12
Voti favorevoli	22
Voti contrari	1

(La Commissione approva).

Assunzione a carico dello Stato delle spese per i funerali del senatore Luigi Einaudi (Approvato dal Senato) (3441).

Presenti e votanti	28
Maggioranza	15
Voti favorevoli	28
Voti contrari	0

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Anzilotti, Armaroli, Bima, Castellucci, Curti Aurelio, D'Arezzo, Grilli Giovanni, Marzotto, Matteotti Giancarlo, Mello Grand, Miccolis Maria, Mitterdorfer, Napolitano Francesco, Patrini, Radi, Raffaelli, Raucci, Restivo, Rossi Paolo Mario, Russo Vincenzo, Scarlato, Schiratti, Servello, Togni Giulio Bruno, Trebbi, Turnaturi, Valsecchi, Zugno.

Si sono astenuti: (per i disegni di legge nn. 3355 e 3385):

Grilli Giovanni, Raffaelli, Raucci, Rossi Paolo Mario, Trebbi.

La seduta termina alle 13,40.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. FRANCESCO COSENTINO

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI